

L'ABC

PER L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO



A cura di Francesca Vitulo



Seconda edizione

NFC
edizioni

L'ABC

**PER L'AMMINISTRATORE
DI SOSTEGNO**

Progetto Grafico: Agenzia NFC - Rimini

In copertina: Sagoma della scultura di Sergio Zanni/Equilibrio di gruppo | 2005-2006/bronzo, ferro

ISBN 9788890619700

© 2011 - Coordinamento Regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato

Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera, in ogni forma e con ogni mezzo, inclusi la fotocopia, la registrazione e il trattamento informatico, senza l'autorizzazione del possessore dei diritti.

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

A cura di Francesca Vitulo

VADEMECUM OPERATIVO
PER "SOSTENERE"
L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

PROGETTO "U15 AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO"
realizzato dal
Coordinamento Regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato

L'ABC PER L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
II edizione

SOMMARIO

INTRODUZIONE	9
L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO IN SINTESI	13
TRE FIGURE DI PROTEZIONE GIURIDICA:	
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, TUTORE E CURATORE	17
I PROTAGONISTI DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO	23
BENEFICIARIO	23
RICORRENTI	24
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	25
RESPONSABILI DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI	28
IL GIUDICE TUTELARE	28
I PARENTI	29
IL PUBBLICO MINISTERO	29
IL PROCEDIMENTO PER LA NOMINA	
DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	31
LE DIFFERENTI PRASSI NEI TRIBUNALI DELL'EMILIA ROMAGNA	43
LA NORMATIVA	45
UFFICI DEL GIUDICE TUTELARE IN EMILIA ROMAGNA	55
RIFLESSIONE SULL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO	
E IL TERZO SETTORE	57
INFORMAZIONI E INDIRIZZI UTILI	
PER L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	61
Indirizzi utili	81
SITOGRAFIA	85

INTRODUZIONE

Anna Ganapini

Responsabile progetto Amministratore di sostegno - DarVoce

A sette anni dalla entrata in vigore della legge n. 6, che ha introdotto importanti novità in materia di tutela di persone parzialmente o totalmente prive di autonomia, l'amministratore di sostegno ha permesso di compiere una svolta nelle azioni di tutela di queste persone, attraverso interventi di sostegno temporaneo o permanente, con la minore limitazione possibile della capacità di agire. L'aggiornamento di questa guida nasce dall'esigenza di migliorare uno strumento che, nel tempo, si è dimostrato essere di grande interesse ed utilità, rendendolo più chiaro e completo e di facile consultazione, non solo per le persone che si avvicinano allo strumento giuridico dell'Amministratore di sostegno per la prima volta, ma anche per quelle persone che già ne conoscono l'utilità e intendono sfruttarla a pieno.

La modifica al codice civile introdotta dalla nuova legge ha apportato importanti novità: l'affermazione netta che la regola è la capacità di agire, salve le restrizioni assolutamente necessarie ed espressamente previste; lo snellimento ed accelerazione del cammino processuale; il superamento del concetto di malattia mentale come presupposto ineludibile per l'intervento; nonché, naturalmente, la sottolineatura "morale" della finalità dell'intervento.

Tanti e diversi sono i motivi di resistenza ai due istituti già esistenti per la protezione degli incapaci: all'interdizione, per essere un meccanismo espropriativo di qualunque facoltà giuridica e dunque estremamente frustrante e portatore di stigma; all'inabilitazione, perché povera di efficacia, soprattutto nei casi cronici di indecisione e apatia.

Si sono verificati alcuni limiti, che il volontariato ha affrontato, e rispetto ai quali intende continuare ad agire: la mancata predisposizione di mezzi per forgiare bene il difficile provvedimento individuale; la delega alle famiglie ed al volontariato di un compito fondamentale, ma lungo e impervio; la gratuità della funzione, che ha reso ancora più arduo il reperimento degli aspiranti amministratori.

Questa guida quindi, vuole essere un contributo al superamento di questi limiti, permettendo di orientarsi tra le diverse opportunità che l'amministrazione di sostegno offre dal punto di vista giuridico, ma anche comprendere la complessa rete di servizi a disposizione delle persone fragili. Il contesto, infatti, è il fattore più importante di protezione e di sviluppo per le persone fragili, soprattutto nell'ottica di un progetto di vita personalizzato, che si svolge nell'intrecciarsi delle azioni e delle prassi quotidiane.

L'esperienza di questi anni, che ha visto la formazione e l'impegno di molti cittadini e volontari, ci ha permesso di maturare la convinzione che il servizio offerto dall'amministratore di sostegno nell'espletamento della sua funzione ha anche valorizzato e tutelato quel volontariato di vicinato e di cura che oggi va scomparendo, pur essendo cardine di una coesione sociale e di comunità.

La legge 9 gennaio 2004 n.6 e la successiva legge attuativa regionale n.11 del 2009 sono state salutate dal volontariato emiliano romagnolo con grande favore perché hanno visto concretizzarsi l'importante lavoro fatto da alcune associazioni in collaborazione con i Centri di Servizio per il Volontariato sugli strumenti giuridici del Dopo di Noi.

Tale percorso, iniziato nel 2003, ha dato vita ad uno specifico progetto che ha coinvolto numerose associazioni appartenenti alle diverse province dell'Emilia Romagna e i relativi Centri di Servizio attraverso la promozione a livello legislativo e territoriale di forme di tutela e sostegno di persone in situazione di difficoltà.

Per questa ragione nel corso dell'anno 2010 questi CSV e le Associazioni di volontariato, hanno proposto e sviluppato un percorso riguardante la legge sull'Amministrazione di sostegno e le sue prassi operative.

In generale comunque si può affermare che le attività progettuali nascono dalle esigenze e dalle osservazioni esplicitate dai partecipanti ai corsi di formazione sull'amministrazione di sostegno, realizzati dai Centri di Servizio, e dalle riflessioni che questi ultimi e le associazioni stesse hanno portato avanti con rappresentanti dei servizi pubblici nei vari territori.

Questo percorso è stato costruito attraverso una co-progettazione che ha visto il coordinamento di DarVoce e la partecipazione dei Centri di servizio di Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza e Rimini e di tutti i soggetti del territorio interessati e coinvolti nell'applicazione della legge. L'obiettivo di consolidare questa esperienza ha visto la collaborazione dei diversi attori del territorio, creando tra i partners di progetto una continuità di ruoli e funzioni che istituiscono una prassi volta a raggiungere, formare, sostenere e qualificare coloro che vorranno dedicarsi a questa importante forma di volontariato.

Il progetto ha risposto ad un'attenta lettura e analisi del sistema che ruota intorno alla figura dell'amministratore di sostegno: da un lato si è presa coscienza dell'enorme importanza di questa figura anche a fronte di una richiesta sociale e delle famiglie in costante crescita; dall'altro lato però si sono spesso lasciate scoperte forme di assistenza e supporto.

Sulla base dunque della lettura di un bisogno regionale e sulla domanda espressa dalle diverse comunità locali si sono proposte e sviluppate, in un'ottica di replicabilità in altri contesti territoriali, azioni migliorative e di supporto al fine di garantire maggior efficienza ed efficacia alla proposta progettuale.

Per questo motivo il progetto è stato strutturato in una parte regionale volta a:

- rispondere ad un'esigenza di carattere sociale legata alle persone che, per effetto di un'infermità o menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità anche temporanea di provvedere a loro stessi e ai loro interessi
- favorire la consapevolezza del ruolo formativo, gestionale e politico che le Associazioni, insieme con i CSV, possono avere su questo tema.

Un'importante valenza è stata riconosciuta nel consolidare e condividere a livello interprovinciale

le competenze e le esperienze maturate nel tempo dalle diverse realtà locali. Tali esperienze possono condurre alla creazione di una rete interassociativa stabile, in grado di progettare interventi regionali finalizzati alla creazione del servizio di supporto per la diffusione della figura dell'Amministratore di Sostegno.

Parallelamente all'azione regionale, si sono attivate azioni a livello provinciale volte a dotare ogni territorio di servizi di supporto alla diffusione della figura dell'Amministratore di sostegno, mediante azioni che conducano alla creazione e al consolidamento di reti, allo sviluppo delle competenze del tessuto sociale e ad interventi di animazione e formazione territoriale. Le azioni a livello locale sono state pensate, in un'ottica di co-progettazione, con l'intento di valorizzare percorsi svolti fino ad oggi dalle singole province e nel rispetto delle differenti peculiarità.

Questo è anche il motivo per il quale, nelle declinazioni territoriali, il ruolo dei CSV può cambiare: da situazioni nelle quali il Centro ha un ruolo più forte, a situazioni in cui esso svolge un'attività di collettore di forze, anziché essere in prima linea nell'erogazione, ad esempio, di moduli formativi.

Infine, questa guida vuole anche essere l'espressione dell'impegno dei Centri di Servizio dell'Emilia Romagna, che da anni operano per promuovere e diffondere questo strumento giuridico fra le associazioni di volontariato e fra i cittadini che, primi fra tutti, devono essere consapevoli delle risorse a loro disposizione. Per questo motivo è sicuramente da considerarsi un valore aggiunto che siano stati i Centri di Servizio per il Volontariato, in collaborazione con le associazioni e gli enti pubblici del territorio, a proporre percorsi di promozione, formazione e accompagnamento dell'Amministratore di sostegno. I Centri di Servizio per il Volontariato costituiscono infatti gli ambiti in cui le organizzazioni di volontariato possono acquisire conoscenze e competenze in merito alla legislazione vigente, e far valere i diritti dei propri aderenti ed utenti, costruire prassi condivise nell'accompagnamento dei singoli e delle organizzazioni, monitorare e far circolare le modalità di lavoro acquisite a livello regionale. I Centri di Servizio per il Volontariato sostengono le organizzazioni nel reperimento, al loro interno, della figura dell'amministratore di sostegno e nell'attivazione, per questi volontari o per altri proposti da altri soggetti giuridici, di percorsi formativi. Infine, i CSV promuovono, ove è possibile, coordinamenti, associazioni, figure giuridiche che possano fungere da amministratori di sostegno e, in divenire, si adoperano per promuovere luoghi o modalità del "dopo di noi".

Hanno collaborato alla realizzazione del progetto "Amministratore di sostegno":

Cristina Bianchi, Chiara Rubbiani, Anna Ganapini, Lucia Piacentini, Erica Brindisi, Paola Atzei, Davide Afretti, Cinzia Migani, Maurizio Maggioni, Silvia Peretto, Anna Guarneri, Vito Martiello, Raffaella Fontanesi, Elena Menta.

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO IN SINTESI

Avv. Francesca Vitulo

Il 19 marzo 2004 è entrata in vigore la legge n. 6/2004 con la quale si sono aperte le porte ad una nuova forma di tutela delle persone parzialmente o totalmente prive di autonomia, rispettosa delle capacità di ciascuno.

L'amministrazione di sostegno permette *“di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”*.

Questo nuovo strumento di tutela per i soggetti deboli è stato introdotto dalla legge 6/2004 attraverso la modifica delle norme del codice civile.

La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile, che prima recitava *“Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione”*, è diventata: *“Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia”* e il primo degli strumenti di tutela trattato all'interno della rubrica è proprio quello dell'amministrazione di sostegno.

Il nuovo articolo 404 del codice civile prevede che: ***“la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”***. La nomina dell'amministratore di sostegno può dunque essere richiesta anche a causa di una impossibilità *“solo”* temporanea del beneficiario nel gestire i propri interessi e può giustificarsi anche per effetto di una menomazione fisica che generi una privazione dell'autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita.

L'amministratore di sostegno è nominato con decreto del giudice tutelare su richiesta presentata direttamente allo stesso giudice, senza l'obbligatoria assistenza tecnica di un avvocato, da parte del beneficiario stesso (anche se minore, interdetto o inabilitato) dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore, dal curatore, dal pubblico ministero, dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona (art. 406 c.c.).

Il giudice, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, deve pronunciarsi con un decreto che contenga: le generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno; la durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno; i limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; la periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (art. 405 c.c.).

Nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare deve, innanzitutto, avere riguardo per la cura e gli interessi della persona del beneficiario, nonché alla scelta eventualmente operata da quest'ultimo.

Il giudice tutelare può, infatti, disattendere l'indicazione data dal beneficiario stesso (*"l'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata"* art.408 c.c.) solo in presenza di gravi motivi (art. 408 c.c.).

In quest'ultimo caso o nel caso di mancata designazione da parte del beneficiario, il giudice tutelare nella scelta dovrà preferire, ove possibile, *"il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata"* (art. 408 c.c.).

Sono, invece, esclusi dalla possibilità di ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno *"gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario"*.

L'amministratore di sostegno deve operare, come già il tutore e il curatore, con la massima diligenza e qualora gli atti da lui compiuti dovessero essere in contrasto con le disposizioni di legge o in eccesso rispetto all'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno stesso, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

La legge 6/2004 sottolinea in più passaggi il preciso dovere di rispetto per le aspirazioni, i bisogni e la cura del beneficiario: ci troviamo di fronte ad un nuovo strumento di tutela a trecentosessanta gradi del soggetto debole: **una tutela "su misura", che deve tenere conto della persona in quanto tale, valorizzandone le capacità**; una protezione fondata su un progetto personalizzato di attività, redatto dal giudice tutelare e dallo stesso modificabile tutte le volte in cui l'interesse del beneficiario lo richieda.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la piena capacità di agire per il compimento degli atti della vita quotidiana (es: acquisti di modico valore, andare a comperare il giornale, le sigarette,...), continuando altresì ad essere titolare del potere di compiere in via autonoma tutti gli atti non riservati alla competenza esclusiva o con funzioni di sola assistenza all'amministratore di sostegno.

La legge 6/2004 dà vita ad un sistema flessibile che consente di adottare lo strumento che meglio soddisfa le esigenze del singolo caso concreto, allentando il rigore dell'obbligatoria pronuncia dell'interdizione.

L'idoneità dello strumento giuridico prescelto a proteggere, nel migliore dei modi possibile, e con la migliore garanzia di qualità della vita, la persona interessata può, dunque, a mio parere, essere adottato quale criterio che permette di scegliere fra l'amministrazione di sostegno, l'interdizione e l'inabilitazione.

Prima l'art. 414 c.c. recitava: *"il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti"*, oggi l'art. 414 c.c. stabilisce che: *"il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione"*.

La sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione o i successivi provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria, possono stabilire, inoltre, che **"taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che**

taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore".

La legge 6/2004 garantisce altresì il passaggio da una misura di protezione all'altra attraverso alcune norme. L'art. 418 c.c., ad esempio, stabilisce che: *"Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare"*, mentre l'art. 413 c.c. disciplina un'ulteriore ipotesi prevedendo il caso in cui il giudice tutelare, su istanza di parte o anche d'ufficio, giunga a ritenere necessaria sia la cessazione dell'amministrazione di sostegno che la contemporanea dichiarazione dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Si realizza così una sorta di "scambio di binari" al fine di adeguare lo strumento giuridico alle effettive esigenze di protezione del soggetto.

Il legislatore, attraverso l'introduzione dell'amministratore di sostegno e "ritoccando" le norme che disciplinano l'interdizione e l'inabilitazione, ha cercato di valorizzare le capacità della persona interdetta, inabilitata o beneficiaria dell'amministrazione di sostegno.

La chiave di lettura di detta legge può essere, pertanto, a mio avviso, costituita dall'ascolto del soggetto debole, dal rispetto della sua identità, dei suoi desideri, della sua volontà: solo seguendo detta interpretazione è possibile dare vita ad uno strumento giuridico di tutela veramente efficace, in grado di operare "su misura" in base al reale bisogno della persona.

L'amministrazione di sostegno, in particolare, va a coniugare in maniera equilibrata le esigenze rappresentate da un lato dall'interesse del beneficiario ad una vita dignitosa e, per quanto possibile, autonoma e dall'altro lato dalla tutela del beneficiario stesso e dei terzi.

L'amministratore di sostegno, se correttamente impiegato, può costituire lo strumento di tutela giuridica "principe" in grado di consentire ai soggetti deboli di dare piena attuazione alla propria identità e di potere così tendere alla piena realizzazione di sé.

TRE FIGURE DI PROTEZIONE GIURIDICA: AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, TUTORE E CURATORE

Avv. Francesca Vitulo

Il nostro ordinamento giuridico contempla oggi tre differenti strumenti giuridici di protezione per i soggetti deboli: l'amministrazione di sostegno, l'interdizione, l'inabilitazione:

- L'art. 404 c.c. intitolato "**Amministrazione di sostegno**" così recita: "*La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio*".
- Il nuovo art. 414 c.c., così come modificato dalla legge 6/2004, intitolato "**Persone che possono essere interdette**" stabilisce che "*Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione*".
- L'art. 415 c.c., non modificato dalla legge 6/2004, intitolato "**Persone che possono essere inabilitate**" stabilisce che: "*il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi*".

A questi tre differenti strumenti di tutela giuridica corrispondono tre differenti figure di soggetti tutelanti: l'**amministratore di sostegno** nel caso dell'amministrazione di sostegno, il **tutore**, affiancato dal **protutore**, nel caso dell'interdizione, il **curatore** nel caso dell'inabilitazione.

Orbene, pur sottolineando, fin da questi primi passaggi, come l'amministrazione di sostegno rappresenti sicuramente lo strumento principe per la tutela dei soggetti deboli, la disamina delle tre figure di tutela può iniziare con la descrizione delle funzioni del tutore e del curatore.

L'art. 424 c.c. "**Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato**" stabilisce che "*Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati*".

Proprio dalla lettura di dette disposizioni ed in particolare dalla lettura dell'art. 357 c.c. si comprende subito quale sia la funzione che il codice civile vuole riconoscere al **tutore**: "**Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni**". Il **protutore**, invece, ai sensi dell'art. 360 c.c., "**rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore**".

Il tutore sostituisce, dunque, la persona interdetta nel compimento di tutti gli atti civili, ma non può rappresentarla nel compimento degli atti c.d. personalissimi (fare testamento, sposarsi, riconoscere il figlio naturale, ...) che sono, pertanto, alla stessa preclusi.

Il tutore e il protutore, nominati dal Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del tutelato assumono le proprie funzioni prestando giuramento.

Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere con la predisposizione dell'inventario dei beni della persona interdetta.

L'inventario, sottoscritto e verificato anche dal protutore, viene redatto con l'ausilio di un notaio o di un cancelliere del Tribunale e poi depositato presso la cancelleria del Giudice Tutelare.

Il tutore, dopo il giuramento, può rappresentare il tutelato nel compimento di tutti gli atti civili ed in particolare può operare per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione senza dovere richiedere ogni volta la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare o del Tribunale.

Normalmente il giudice tutelare riconosce al tutore una sorta di "budget" mensile da utilizzare per il tutelato, al fine di sostenere le spese di ordinaria amministrazione.

Il tutore non può, invece, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi dell'art. 374 c.c.:

- 1) *acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio (357);*
- 2) *riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;*
- 3) *accettare eredità o rinunciare, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;*
- 4) *fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio (1572) o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;*
- 5) *promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto (1171s.), di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.*

Il tutore non può, senza l'autorizzazione del Tribunale, e senza avere sentito il parere del Giudice Tutelare, ai sensi dell'art. 375 c.c.

- 1) *alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento (376);*
- 2) *costituire pegni o ipoteche;*
- 3) *procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;*
- 4) *fare compromessi e transazioni o accettare concordati.*

L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.

Ogni anno il tutore deve presentare al giudice tutelare il rendiconto relativo all'amministrazione del patrimonio del tutelato (art. 380 c.c.).

Quanto esposto fino a questo momento, permette di rilevare che le norme relative al tutore fanno prevalentemente riferimento ai soli aspetti patrimoniali, l'unica norma dell'interdizione che parla di "cura" è, infatti, l'art. 357 c.c. che nel definire le funzioni del tutore stabilisce che: *"Il tutore ha la cura della persona del minore lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni"*.

Le norme relative agli obblighi e ai doveri del tutore gravitano, dunque, prevalentemente, intorno agli aspetti patrimoniali. Le stesse responsabilità del tutore e del protutore sono previste in via espressa in relazione all'amministrazione del patrimonio del tutelato (art. 382 c.c.).

L'impostazione prevalentemente "patrimoniale" della normativa relativa alla tutela caratterizza anche gli articoli del codice civile dedicati alla figura del **curatore**. Questi ultimi prevedono, infatti, a regolamentare solo le modalità di intervento per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione.

La persona inabilitata mantiene la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione e può, *"con l'assistenza del curatore, riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo*

impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto" (art. 394 c.c.).

"Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. Per gli atti indicati nell'art. 375 l'autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare".

La persona inabilitata può, altresì, se autorizzata dal Tribunale, continuare l'esercizio di un'impresa commerciale (art. 425 c.c.).

Il curatore non ha né l'obbligo di provvedere alla redazione dell'inventario iniziale dei beni della persona inabilitata, né l'obbligo di presentare il rendiconto annuale della propria gestione al giudice tutelare.

La disamina delle norme relative ai compiti del curatore e ai poteri della persona inabilitata consente dunque di comprendere come anche la figura del curatore risulti disciplinata con un'attenzione particolare per gli aspetti meramente amministrativi - patrimoniali della persona da tutelare, ma soprattutto come, in realtà, la persona inabilitata non risulti protetta in via effettiva dallo strumento dell'inabilitazione.

Il curatore non ha, infatti, alcun dovere di "rendiconto" e comunque non sono previsti meccanismi di controllo periodici sul suo operato.

Si arriva dunque all'analisi della figura dell'**amministratore di sostegno**.

L'art. 409 c.c. stabilendo che: *"il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno"...*e che... *"Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana"* individua il "campo di azione" dell'amministratore di sostegno al quale viene riservata la capacità di agire per il beneficiario solo ed esclusivamente con riferimento agli atti espressamente previsti dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

L'amministratore di sostegno può avere poteri di intervento in sostituzione del beneficiario oppure poteri di intervento in assistenza del beneficiario.

Parliamo dunque di una protezione "misurata" sulla base del reale bisogno della persona e non solo. L'amministratore di sostegno è sicuramente caratterizzato da un "di più" che lo distingue dal tutore e dal curatore, egli è, infatti, tenuto, ai sensi dell'art. 410 c.c., nello svolgimento dei suoi compiti, al rispetto dei *"bisogni e delle aspirazioni del beneficiario"*.

L'amministratore di sostegno deve, inoltre, tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.

Tutte le previsioni che si snodano all'interno della legge 6/2004 sono riconducibili ad un "tipo di diritto" che partendo dall'ascolto della persona si muove sul piano della tutela e della attuazione della **migliore qualità della vita della persona stessa**.

L'amministratore di sostegno opera sulla base delle linee guida dettate dal Giudice Tutelare con il decreto di nomina.

Egli non è tenuto alla redazione dell'inventario dei beni nel momento in cui gli viene conferito l'incarico e ciò risponde ad una logica precisa se si considera che ogni amministrazione di sostegno costituisce un **progetto personalizzato** con caratteristiche peculiari strettamente legate alle capacità della persona beneficiaria.

L'amministratore di sostegno deve, periodicamente, in base alla previsione del giudice tutelare, riferire a quest'ultimo *"circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario"* (art. 405 c.c.).

L'amministratore di sostegno deve, dunque, attivarsi al fine di dare la possibilità al beneficiario di esprimere e sviluppare la propria identità, rimuovendo gli ostacoli che non permettono al beneficiario di tendere alla piena realizzazione di sé.

L'amministratore di sostegno rappresenta l'energia necessaria per attivare tutte le potenzialità della persona debole.

Quanto fino ad ora esposto permette di osservare come il legislatore abbia voluto, con questa nuova forma di protezione, dare vita ad una tutela della persona che non investa i soli aspetti patrimoniali, spingendosi, invece, verso una protezione della persona, a trecentosessanta gradi.

Una tutela in cui c'è un'estensione alla cura della persona, e non solo la gestione del suo patrimonio, non vuole significare “privazione totale della capacità di compiere gli atti”, ma vuole dire attenzione per la persona in quanto tale, con il pieno rispetto di tutte le sue esigenze.

A tale proposito si deve osservare come “togliere la possibilità di...” o “impedire di...” non necessariamente significhi “tutelare” una persona. La protezione giuridica di un soggetto debole deve esprimersi, innanzitutto, attraverso la massima valorizzazione della persona stessa e delle sue potenzialità.

Privare una persona della possibilità di compiere gli atti che riesce a porre in essere da sola o con un semplice sostegno, non significa assicurarle piena tutela.

L'attivazione di uno strumento di protezione giuridica sia esso l'amministrazione di sostegno, la tutela o la curatela non può da sola essere sufficiente per la tutela e la promozione dell'identità di un individuo. La reale tutela, tesa alla migliore qualità della vita della persona, può essere raggiunta solo attraverso il rapporto sinergico fra più soggetti (familiari, amici, servizi, amministratore di sostegno, giudice tutelare, operatori,...) che, sulla base di una effettiva collaborazione e di un continuo scambio, possono tendere alla valorizzazione delle capacità e delle possibilità della persona, così da permetterle la piena realizzazione.

L'amministratore di sostegno, il tutore e il curatore sono tre figure di protezione giuridica alternative l'una all'altra. I provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e amministrazione di sostegno non possono, pertanto, coesistere.

L'amministratore di sostegno, il tutore, il curatore **non sono retribuiti**, si tratta di incarichi gratuiti e il giudice tutelare può al massimo prevedere il riconoscimento di un equo indennizzo a favore dei medesimi.

La scelta della persona dell'amministratore di sostegno, del tutore e del curatore deve avvenire, ai sensi dell'art. 424, 3° comma, c.c. seguendo i criteri individuati dall'art. 408 c.c. il quale così recita: *“(Scelta dell'amministratore di sostegno). – La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.*

L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico

di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo”. Il **primo criterio che guida la scelta del Giudice Tutelare** deve essere, pertanto, quello della **“cura e degli interessi della persona del beneficiario”.**

In presenza di una designazione da parte dell'interessato la stessa è vincolante per il Giudice Tutelare fatta salva la sussistenza di gravi motivi che lo obblighino a disattendere l'indicazione formulata dal beneficiario.

La volontà del beneficiario è, dunque, in primo piano e domina la scelta della persona dell'amministratore di sostegno, del tutore e del curatore.

Anche la designazione del genitore superstite acquista un'efficacia vincolante per il Giudice Tutelare che può disattenderla solo se sussistono gravi motivi e non esiste alcuna designazione da parte del beneficiario.

In mancanza di indicazioni, il Giudice Tutelare provvede alla nomina scegliendo l'amministratore di sostegno, il tutore o il curatore fra: il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado e, qualora ne ravvisi l'opportunità, può nominare anche una persona giuridica e non solo una persona fisica.

L'ufficio che l'amministratore di sostegno, il tutore e il curatore assumono al momento del giuramento **ha carattere personalissimo**, deve cioè essere esclusivamente svolto dalla persona senza possibilità di delega di funzioni ad altre persone.

In mancanza di adempimento dei propri doveri l'amministratore di sostegno, il tutore e il curatore possono essere revocati dal Giudice Tutelare che provvede alla nomina di un sostituto, nomina indispensabile al fine di evitare un vuoto di tutela.

Sempre più la figura del curatore sarà assorbita da quella dell'amministratore di sostegno, in grado di offrire maggiori garanzie di tutela per la persona debole, mentre il procedimento di interdizione, dovrà rimanere una misura di tutela assolutamente residuale, a cui ricorrere solo qualora ciò risulti necessario per assicurare un'adeguata protezione alla persona.

Oggi, anche se le figure giuridiche, per la tutela delle persone che non sono in grado di provvedere in via autonoma a se stesse, riconosciute e disciplinate dal nostro ordinamento sono tre, l'amministratore di sostegno, il tutore, il curatore, si deve osservare che proprio l'amministrazione di sostegno risulta essere lo strumento di tutela “principe”, a cui ricorrere in via primaria.

L'amministratore di sostegno sembra essere stato “disegnato” dal legislatore come una sorta di “tutore con il cuore”, che **affianca la persona bisognosa di tutela, calibrando il proprio intervento in base alle esigenze della persona che va a rappresentare e a integrare, sostenere**, con un atteggiamento attento, vigile, solidale, ma nello stesso tempo discreto e rispettoso dell'identità della persona stessa.

Marco, un ragazzo disabile di trentadue anni, a causa di una lesione cerebrale non può, fin dalla nascita, camminare, mangiare da solo, vestirsi da solo, articolare le parole... Marco, con l'aiuto del suo alfabetiere, afferma che un buon amministratore di sostegno *“non deve fermarsi all'esteriorità, deve cercare di vedere non solo i limiti della persona, ma soprattutto le sue capacità”*...

I PROTAGONISTI DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

- **Il beneficiario**
- **I ricorrenti**
- **L'amministratore di sostegno**
- **I responsabili dei servizi sanitari e sociali**
- **Il giudice tutelare**
- **I parenti**
- **Il pubblico ministero**

BENEFICIARIO

I - Chi è il beneficiario dell'amministrazione di sostegno? (art. 404 c.c.)

- a) La persona che per effetto di un'infermità si trova nell'impossibilità parziale, temporanea o permanente, di provvedere ai propri interessi
 - b) La persona che per effetto di un'infermità si trova nell'impossibilità totale, temporanea o permanente, di provvedere ai propri interessi
 - c) La persona che per effetto di una menomazione fisica si trova nell'impossibilità, temporanea o permanente, parziale di provvedere ai propri interessi
 - d) La persona che per effetto di una menomazione fisica si trova nell'impossibilità, temporanea o permanente, totale di provvedere ai propri interessi
 - e) La persona che per effetto di una menomazione psichica si trova nell'impossibilità, temporanea o permanente, parziale di provvedere ai propri interessi
 - f) La persona che per effetto di una menomazione psichica si trova nell'impossibilità, temporanea o permanente, totale di provvedere ai propri interessi
- L'amministratore di sostegno può, pertanto, «sostenere» sia persone dotate di una capacità parziale, sia persone completamente prive della capacità di agire.

II - Se il beneficiario è interdetto o inabilitato?

Ai sensi dell'art. 406 c.c. «Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima».

Il nostro ordinamento giuridico contempla, infatti, oggi tre differenti misure di protezione giuridica: l'amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.), l'interdizione (art. 414 c.c.), l'inabilitazione (art. 415 c.c.). Queste tre misure sono alternative l'una alle altre e non possono, pertanto, ricevere contestuale applicazione. A fronte di una già intervenuta pronuncia (sentenza) di interdizione/inabilitazione occorrerà promuovere un procedimento per ottenere la revoca della stessa e quindi presentare il ricorso al giudice tutelare competente per ottenere la nomina dell'amministratore di

sostegno. Solo con la revoca dell'interdizione/inabilitazione la persona da tutelare potrà diventare beneficiario dell'amministrazione di sostegno.

III - Può il «potenziale» beneficiario dell'amministrazione di sostegno presentare la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno a favore di se stesso?

Orbene, fra i soggetti legittimati alla presentazione della richiesta di nomina di amministratore di sostegno è previsto anche lo stesso «futuro» beneficiario dell'amministrazione di sostegno. L'art. 406 c.c. precisa, anzi, che: «Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno* può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato».

IV - Se il beneficiario è un minore?

Ai sensi dell'art. 405 c.c. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno «che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta».

RICORRENTI

I Chi sono i ricorrenti?

I ricorrenti sono i soggetti legittimati a presentare il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno (art. 406 c.c.)

E più precisamente:

- a) beneficiario anche se minore, interdetto, inabilitato
- b) coniuge
- c) persona stabilmente convivente
- d) parenti entro il quarto grado
- e) affini entro il secondo grado
- f) tutore
- g) curatore
- h) pubblico ministero
- i) responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona.

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

I - Chi è l'amministratore di sostegno?

È la persona nominata dal Giudice Tutelare al fine di assistere, sostenere, rappresentare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, chi per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte all'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.

II- Quali sono i criteri di scelta dell'Amministratore di sostegno che il giudice Tutelare deve rispettare? (Art. 408 c.c.)

Criterio base da applicare sempre: il Giudice Tutelare deve sempre tenere conto della «cura» e degli «interessi» del beneficiario.

Quindi dovrà tenere conto:

- 1° Criterio: il Giudice Tutelare deve sempre rispettare la volontà del beneficiario manifestata attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata (il beneficiario può sempre revocare con la stessa forma - atto pubblico o scrittura privata autenticata - la designazione). In presenza di designazione fatta dal beneficiario il Giudice Tutelare può, solo in presenza di gravi motivi, designare con decreto «motivato» un amministratore di sostegno diverso.
- 2° Criterio: in mancanza di indicazioni da parte del beneficiario o in presenza di gravi motivi il Giudice Tutelare, nella scelta, deve preferire, ove possibile, le seguenti persone:
 - a) coniuge non separato legalmente;
 - b) persona stabilmente convivente;
 - c) padre;
 - d) madre;
 - e) figlio o fratello o sorella
 - f) parente entro il quarto grado

ovvero/oppure

soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- 3° Criterio: il Giudice Tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può nominare amministratore di sostegno
 - a) altra persona idonea (diversa dalle persone di cui sopra)
 - b) uno dei soggetti di cui al titolo II, libro primo del codice civile (es: associazioni, fondazioni...).

III - Chi non può svolgere l'incarico di amministratore di sostegno?

Ai sensi dell'art. 408 c.c. «Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario».

A tale proposito occorre osservare che, allo stato attuale, i Giudici Tutelari delle diverse province italiane, stanno adottando due differenti prassi operative:

- a) escludono completamente la nomina dei servizi che hanno in cura o in carico il beneficiario
- b) nominano, all'interno del servizio (che ha in cura o in carico la persona) operatori diversi da quelli che stanno direttamente seguendo il caso.

In generale il Giudice Tutelare, in seguito ad un'attenta analisi del singolo caso nel pieno rispetto dell'esigenza di cura e valorizzazione delle capacità della persona, della volontà di quest'ultima ove la stessa risulti una volontà consapevole, provvederà alla nomina della persona più adeguata a tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire quel beneficiario.

IV - Quali sono i poteri dell'amministratore di sostegno?

I poteri dell'amministratore di sostegno si evincono dal contenuto del decreto di nomina e delle successive eventuali autorizzazioni del Giudice Tutelare. L'amministratore di sostegno può avere poteri sia in assistenza del beneficiario, sia in sostituzione del beneficiario.

L'individuazione dei poteri dell'amministratore di sostegno consente la definizione dei poteri del beneficiario.

Ai sensi dell'art. 409 c.c., infatti, «Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana».

Pertanto:

- Gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in rappresentanza (e quindi in nome e per conto del beneficiario) saranno preclusi al beneficiario dell'amministrazione di sostegno.
- Gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in assistenza del beneficiario e quindi insieme al beneficiario sono atti che si perfezionano solo con l'intervento sia del beneficiario, sia dell'amministratore di sostegno.
- Gli atti che non sono riservati alla competenza esclusiva (l'amministratore di sostegno agisce in nome e per conto del beneficiario) o parziale (l'amministratore di sostegno agisce insieme al beneficiario) rimangono nella sfera di titolarità del beneficiario (il beneficiario manterrà cioè la completa capacità di agire per questi atti).
- Il beneficiario, indipendentemente dalle previsioni del decreto di nomina, può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.).

V - Quali sono i doveri dell'amministratore di sostegno? (art. 410 c.c.)

- l'amministratore di sostegno deve rispettare le aspirazioni e i bisogni del beneficiario;
- l'amministratore di sostegno deve sempre informare il beneficiario circa gli atti da compiere;
- l'amministratore di sostegno deve sempre informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso;
- l'amministratore di sostegno è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni (se l'amministratore di sostegno è coniuge, convivente, ascendente o discendente del beneficiario anche oltre i dieci anni);
- l'amministratore di sostegno è tenuto periodicamente (annualmente, semestralmente, ecc...in base alla cadenza temporale stabilita dal Giudice Tutelare) alla presentazione al Giudice Tutelare di una relazione relativa all'attività svolta e alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario;
- l'amministratore di sostegno deve al momento dell'assunzione dell'incarico prestare giuramento di fedeltà e diligenza allo svolgimento dell'incarico;
- l'amministratore di sostegno non è tenuto alla redazione dell'inventario dei beni del beneficiario, ma ci sono Giudici Tutelari che, invece, ne richiedono, comunque, la compilazione.

VI - È previsto un compenso per chi riveste l'incarico di amministratore di sostegno?

L'amministratore di sostegno non può percepire alcun compenso per l'incarico, possono essergli riconosciuto solo un rimborso delle spese ed in taluni casi un equo indennizzo stabilito dal Giudice Tutelare in relazione al tipo di attività prestata. L'equo indennizzo e il rimborso delle spese non possono mai tradursi in un compenso.

VII - Cosa accade nel caso di atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione delle previsioni del decreto di nomina emesso dal giudice tutelare? (art. 412 c.c.)

- amministratore di sostegno, pubblico ministero, beneficiario, eredi del beneficiario, aventi causa del beneficiario possono, entro cinque anni dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno, chiedere l'annullamento degli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o in eccesso (quindi oltre, al di là) dei poteri conferiti dal giudice tutelare;
- amministratore di sostegno, beneficiario, eredi del beneficiario, aventi causa del beneficiario possono, entro cinque anni dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno, chiedere l'annullamento degli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o delle previsioni contenute nel decreto di nomina.

VIII - Quando cessa l'amministrazione di sostegno? L'amministratore di sostegno può essere sostituito? (art. 413 c.c.)

- il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, tutore, curatore, responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona possono presentare l'istanza (la richiesta) adeguatamente e opportunamente motivata al Giudice tutelare per la cessazione dell'amministrazione di sostegno o per la sostituzione dell'amministratore di sostegno.
- La presentazione di queste istanze presuppone sempre l'informazione, con riguardo alle stesse, del beneficiario e dell'amministratore di sostegno.
- Il Giudice Tutelare decide in merito a queste istanze con un decreto motivato, assumendo prima tutte le informazioni necessarie e disponendo adeguati mezzi istruttori e cioè strumenti informativi e di prova in grado di consentire una piena comprensione della situazione.

IX - Sono valide le disposizioni testamentarie a favore dell'amministratore di sostegno? (art. 411 c.c.)

«... sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente».

RESPONSABILI DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI

I - I servizi sanitari e sociali possono o devono proporre il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno?

Ai sensi dell'art. 406 c.c.: «I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, **sono tenuti** a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'art. 407 c.c. o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero».

Si precisa che, in quest'ultimo caso, («fornirne comunque notizia al pubblico ministero») siamo di fronte ad una **SEGNALAZIONE** da parte dei servizi e non alla presentazione di un **RICORSO**. Ciò significa che il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno non si attiva immediatamente, ma si attiverà solo su impulso del PM, laddove quest'ultimo ritenga opportuno procedere in tal senso sulla base dei dati forniti dai servizi.

IL GIUDICE TUTELARE

I - Chi è il GIUDICE TUTELARE?

È l'organo del potere giudiziario a cui è conferita una posizione preminente in tema di cura della persona dell'incapace e in tema di amministrazione dei suoi beni. È l'organo del pubblico potere a cui è affidata l'attuazione dell'interesse generale che l'ordinamento riconnette alla protezione dell'incapace. Le sue funzioni sono direttive, deliberative, consultive e di controllo. Con riferimento all'amministrazione di sostegno è l'organo competente a ricevere il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno e a pronunciarsi entro 60 giorni dal deposito sul medesimo. Il Giudice Tutelare è altresì competente ad assumere tutti i provvedimenti che si renderanno necessari durante il corso dell'amministrazione di sostegno. Il Giudice Tutelare vigila sull'amministrazione di sostegno.

II- Quali sono i poteri del Giudice Tutelare, in merito alla nomina dell'amministratore di sostegno?

Il Giudice Tutelare può disporre, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Il Giudice Tutelare (art. 407 c.c.) può in ogni tempo modificare o integrare anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Qualora ne sussista la necessità (art. 405 c.c.) il Giudice Tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio; può inoltre procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. Il Giudice Tutelare (ai sensi dell'art. 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile) può convocare in qualunque momento l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del beneficiario. Il Giudice Tutelare può rigettare con decreto motivato la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno decidendo altresì di rimettere il fascicolo al Pubblico Ministero per la promozione del giudizio di interdizione o di inabilitazione.

I PARENTI

I - Chi sono i parenti e quale ruolo possono svolgere nell'ambito dell'amministrazione di sostegno?

I parenti sono fra i soggetti legittimati a presentare il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno e sono anche fra coloro che possono ricevere l'incarico di amministratori di sostegno. La **PARENTELA** è il vincolo di sangue che unisce le persone discendenti l'una dall'altra (parenti in linea retta: padre e figlio, nonno e nipote, ecc...) o discendenti da uno stipite comune (parenti in linea collaterale: fratelli, cugini, zio e nipote, ecc...). Non è riconosciuta dalla legge oltre il sesto grado.

PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO: padre, figlio.

PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO: fratelli, nonni, nipoti (figli dei figli).

PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO: bisnonni, pronipoti (figli di un nipote in linea retta: figlio del figlio del figlio), nipoti in linea collaterale (figli di un fratello o di una sorella), zii (fratelli e sorelle dei genitori).

PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO: primi cugini (figli di un fratello o di una sorella dei genitori), prozii (zii dei genitori: fratelli di uno dei nonni), pronipoti in linea collaterale (figli dei figli dei fratelli).

PROTUTTORE: è colui che rappresenta la persona interdetta nei casi in cui l'interesse di quest'ultima risulti in opposizione con l'interesse del tutore. Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore sia venuto a mancare o abbia abbandonato l'ufficio.

IL PUBBLICO MINISTERO

I - Chi è il PUBBLICO MINISTERO?

Il Pubblico Ministero è il magistrato che svolge sia la funzione di vegliare sull'«osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci» (art. 73 dell'ordinamento giudiziario), sia la funzione, con particolare riguardo al settore penalistico, di promuovere la «repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza». Il Pubblico Ministero ha dunque il compito di portare in un processo, operandovi come una parte, l'espressione degli interessi obiettivi dell'ordinamento.

IL PROCEDIMENTO PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

IL RICORSO

I - Come si attiva una richiesta di nomina di un amministratore di sostegno?

La richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno si attiva mediante presentazione di un ricorso al Giudice Tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio. Detto ricorso deve contenere, ai sensi dell'art. 407 c.c., le indicazioni relative a:

- a) generalità del beneficiario;
- b) dimora abituale del beneficiario;
- c) ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno;
- d) nominativo e domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge del beneficiario, dei discendenti del beneficiario, degli ascendenti del beneficiario, dei fratelli del beneficiario, dei conviventi del beneficiario.

Più in generale il ricorso dovrà contenere tutte le indicazioni utili a fornire al Giudice Tutelare un quadro il più possibile completo della situazione del beneficiario, la sua «fotografia». Le indicazioni dovranno riguardare: l'infermità o la menomazione fisica o psichica, le sue capacità, la sua situazione familiare, lavorativa, sociale, rispetto ai servizi, l'indicazione del possibile amministratore di sostegno e delle motivazioni alla base della possibile scelta, la spiegazione del perché della richiesta di nomina di amministratore di sostegno; l'indicazione il più possibile precisa degli atti che l'amministratore di sostegno dovrà andare a compiere insieme al beneficiario (quindi in assistenza del beneficiario) nonché degli atti che l'amministratore di sostegno dovrà andare a compiere al posto del beneficiario (e quindi in nome e per conto del beneficiario).

Quanto più il ricorso sarà formulato in modo puntuale e chiaro, quanto più il Giudice Tutelare riuscirà ad individuare subito quali ulteriori eventuali accertamenti attivare (esempio: cosa chiedere ai servizi sociali e sanitari, cosa chiedere al beneficiario e ai suoi parenti, quali accertamenti patrimoniali effettuare, ecc.).

Riveste fondamentale importanza la parte del ricorso che spiega le ragioni per le quali si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno: vanno infatti puntualmente descritte le condizioni, le esigenze nonché le necessità eventualmente urgenti del beneficiario.

II. Il ricorso deve essere presentato solo da un legale o può essere presentato anche dalla parte ricorrente personalmente?

Alcuni Tribunali ammettono la possibilità di presentare il ricorso anche senza l'assistenza tecnica di un legale. In tale caso, alcuni Giudici Tutelari hanno predisposto, un modello di ricorso contenente tutti gli elementi essenziali per presentare una valida richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno.

Si propone qui di seguito un esempio di modulo del ricorso predisposto da alcuni Tribunali per consentire di procedere alla richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno senza l'assistenza del legale, con di seguito l'elenco dei principali documenti da allegare.

RICORSO PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Al Giudice Tutelare presso il Tribunale di.....

Il/la sottoscritto/a:

cognome
 nome.....
 nato/a nel Comune di Provincia di.....
 il giorno..... mese anno
 residente nel Comune di.....
 provincia di..... in Via / Piazza.....
 N° civico
 E domiciliato/a attualmente nel Comune di.....
 Provincia di
 in Via / Piazza N° civico.....
 presso

CHIEDE

Che venga nominato un amministratore di sostegno per:

c il/la medesimo/ac il/la Sig./ra:

cognome nome
 nato/a nel Comune di Provincia di.....
 il giorno..... mese anno
 residente nel Comune di.....
 provincia di..... in Via / Piazza.....
 N°civico e domiciliato/a attualmente nel Comune di.....
 Provincia di
 in Via / Piazza N° civico.....
 presso
 per un periodo presunto di
 mesi anni.....
 a tempo indeterminato

per il compimento delle seguenti operazioni:

.....

.....

e per il compimento delle seguenti operazioni che egli /ella il / la beneficiario / a possa eseguire assieme

l'amministratore di sostegno:.....

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, che i parenti del beneficiario tuttora viventi sono i seguenti:

1. Coniuge:

Cognome

Nome.....

Luogo e data di nascita

Indirizzo

2. Figli: Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita e indirizzo di ciascun figlio

.....

3. Genitori. Padre: Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita e indirizzo del padre

Madre: Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita e indirizzo della madre .

4. Fratelli Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita e indirizzo di ciascun fratello

e sorelle: e/o sorella

5. Altri parenti: Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita e indirizzo di ciascun parente specificando

il grado di parentela

Dichiara infine che c il/la medesimo/a c il/la beneficiario/a c è c non è

tenuto/a a presentare la dichiarazione dei redditi.

CITTA',

FIRME

Il richiedente

Il beneficiario (se diverso dal richiedente).....

Documenti da allegare:

- Fotocopia della carta d'identità del ricorrente e del beneficiario.
- Certificati medici specialistici attestanti il tipo di malattia da cui è affetto il beneficiario, rilasciati da struttura pubblica e ogni altro certificato o referto utile all'accoglimento del ricorso o perizia medico legale asseverata.
- Documentazione relativa alle operazioni da compiere (Es. copie estratti conto bancari, copia libretto di pensione o mod. 201, copia rogiti notarili, ecc.).
- Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal beneficiario (se tenuto a farlo).
- Estratto dell'atto di nascita del beneficiario con le generalità dei genitori, ANCHE SE DECEDUTI, come richiesto dal Casellario Giudiziale (questo documento non è necessario se il beneficiario è ultra ottantenne).
- N.B. Qualora il beneficiario non possa comparire all'udienza fissata per essere esaminato dal Giudice Tutelare, occorre produrre certificato medico di INTRASPORTABILITA' (rilasciato dalla struttura che ospita il beneficiario o da medico specialistico se il medesimo è domiciliato presso la propria abitazione). In mancanza di tale documento, il beneficiario si dovrà presentare in udienza.

III. Quali sono i costi del procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno?

- si tratta di un procedimento esente dal pagamento del contributo unificato e dalle spese di registrazione degli atti
- al momento della presentazione del ricorso presso la cancelleria del Giudice tutelare occorre applicare una marca da bollo di importo pari ad euro 8,00
- in diversi tribunali le richieste di copie di atti relativi all'amministrazione di sostegno (esempio: verbale di giuramento dell'amministratore di sostegno, decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, successive autorizzazioni, ecc...) si pagano, mentre solo in pochi tribunali le copie non si pagano.

IV. Può essere nominato più di un amministratore di sostegno?

La legge 6/2004 non precisa nulla al riguardo pur utilizzando sempre il singolare per riferirsi alla figura dell'amministratore di sostegno. Nei diversi Tribunali, i Giudici Tutelari hanno adottato, a tale proposito, differenti prassi applicative. C'è chi nomina un solo amministratore di sostegno e chi, in taluni casi, procede con una nomina doppia. Quest'ultima ipotesi si verifica, in particolare, nei casi in cui si pone la necessità di avere un professionista che si occupi della gestione degli aspetti patrimoniali, burocratici, amministrativi nell'interesse del beneficiario, ma contemporaneamente sussiste la necessità, con riguardo alla gestione degli aspetti sanitari, assistenziali, della nomina di un amministratore di sostegno scelto fra i famigliari che si presume dovrebbe essere una persona più vicina al vissuto e alle convinzioni, abitudini, desideri del beneficiario.

L'UDIENZA

I - Cosa accade successivamente alla presentazione del ricorso presso la cancelleria del Giudice Tutelare competente per territorio?

Il Giudice tutelare, letto il ricorso fissa, con decreto, la data dell'udienza in cui deve, ai sensi dell'art. 407 c.c., sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova «*deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa*» (art. 407 c.c.). Il decreto contenente la data dell'udienza di cui sopra contiene normalmente l'indicazione dell'obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza al beneficiario, ai parenti entro il quarto grado e agli affini entro il secondo grado. L'obbligo di notifica può gravare, a seconda del tribunale di competenza, sulla parte ricorrente (e quindi su chi ha presentato il ricorso) oppure sulla medesima cancelleria del Giudice Tutelare. La prassi adottata può variare da Tribunale a Tribunale. Il Giudice tutelare, dopo avere sentito personalmente il beneficiario, assunte le necessarie informazioni e sentiti, se lo ritiene opportuno, i soggetti di cui all'art. 406 c.c. (coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutore, curatore), provvede sul ricorso depositato **con decreto motivato immediatamente esecutivo**. Il Giudice Tutelare emette il decreto entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

IL DECRETO

Che cos'è il decreto di nomina?

Il decreto di nomina è il provvedimento immediatamente esecutivo con cui il giudice tutelare provvede a nominare l'amministratore di sostegno, pronunciandosi sul ricorso di nomina di amministratore di sostegno depositato presso il suo Ufficio. Il decreto di nomina può essere modificato o integrato in qualsiasi momento dal giudice tutelare, sia su istanza di parte (e quindi su richiesta di parte) oppure d'ufficio (e quindi sulla base di un atto di impulso del giudice tutelare stesso).

Cosa è contenuto nel Decreto di Nomina dell'amministratore di sostegno?

Nel decreto di nomina sono riportate:

- generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- oggetto dell'incarico e atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;

- limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Si può presentare reclamo contro il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno?

Sì. Arrivando a due gradi di giudizio.

- RECLAMO ALLA CORTE D'APPELLO. Ai sensi dell'art. 720 bis c.p.c. contro il decreto del Giudice Tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'art. 739 c.p.c.
- RICORSO PER CASSAZIONE. Ai sensi dell'art. 720 bis c.p.c. contro il decreto della corte d'appello può essere proposto ricorso per Cassazione.

Viene data pubblicità al decreto di nomina dell'amministratore di sostegno?

Sì. E ciò avviene attraverso due atti:

- COMUNICAZIONI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE: ai sensi dell'art. 405 c.c. il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.
- REGISTRO DELLE AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO: presso l'ufficio del Giudice Tutelare è tenuto un registro delle amministrazioni di sostegno (accanto ai registri delle tutele dei minori e degli interdetti e un registro delle curatele degli inabilitati).

I poteri dell'amministratore di sostegno possono interessare le sfere patrimoniale, personale, sanitaria e assistenziale del beneficiario

Quali sono i dati che vengono indicati nel registro delle amministrazioni di sostegno?

- data ed estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza (ex art. 405 c.c.);
- complete generalità della persona beneficiaria;
- complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;
- la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.

IL GIURAMENTO

Successivamente all'emissione del decreto di nomina, l'amministratore di sostegno, prima di assumere il proprio incarico, deve prestare giuramento, davanti al Giudice Tutelare, di esercitarlo con fedeltà e diligenza.

Il verbale di giuramento è il documento che documenta la legittimazione dell'amministratore di sostegno ad operare in nome e per e/o insieme al beneficiario.

Segue una traccia del verbale di giuramento che viene compilato dal Giudice tutelare.

TRIBUNALE DI

VERBALE DI GIURAMENTO
DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Legge n. 6/2004
N°.....Reg. Amm. Sost.
N°.....Reg. Cronologico
L'annoil giornodel mese di.....
alle ore.....nel Tribunale di.....
avanti al giudice Tutelare del suddetto Tribunale

Dr.
assistito dal sottoscritto cancelliere, è comparso/a personalmente, a seguito di invito il/la Sig.
.....nato/a a
.....ilresidente a.....
.....

Via.....
il/la quale volendo assumere le funzioni di amministratore di sostegno del beneficiari.....
.....conferitegli/le con decreto del Giudice
Tutelare di.....in data
è ammesso/a a prestare giuramento prescritto dalla legge n. 6/2004.
Reso/a edotto/a degli obblighi prescritti per l'esercizio dell'amministratore di sostegno e previa ammonizione
sull'importanza dell'atto e sulle pene comminate contro i colpevoli di falso è stato deferito al comparente il
giuramento, che egli/ella ha prestato nelle forme di rito, ripetendo la formula: « Giuro di esercitare l'ufficio di
amministratore di sostegno con fedeltà e diligenza».

Dopo di che il/la Sig.
È stato/a immesso/a in possesso delle funzioni conferitegli/le.
Letto, confermato e firmato.
il Cancelliere

.....
.....
il Giudice Tutelare

LE ISTANZE

Nel corso di un'amministrazione di sostegno può verificarsi la necessità di richiedere al Giudice Tutelare delle autorizzazioni (a vendere o ad acquistare immobili, ad investire denaro in titoli, ad iniziare cause civili o penali, ad effettuare transazioni,...), delle udienze (cioè degli incontri con il Giudice Tutelare), e più in generale un confronto o dei consigli, al fine di definire particolari situazioni. Lo stesso tipo di richiesta può essere presentata, oltre che dall'amministratore di sostegno, anche dal beneficiario o dagli altri soggetti interessati. Ognuna di queste richieste è, tecnicamente, una vera e propria ISTANZA da presentare presso la cancelleria del Giudice Tutelare.

All'istanza vanno sempre allegati i documenti utili al Giudice Tutelare per potere provvedere a rilasciare o meno l'autorizzazione richiesta.

Si precisa che le istanze che seguono hanno valore meramente esemplificativo e non si tratta di «modelli» proposti o comunque utilizzati dal Tribunale.

Si riporta qui di seguito un esempio di istanza per richiedere l'autorizzazione all'esonero dalla redazione dell'inventario dei beni del beneficiario.

La misura di protezione giuridica dell'amministrazione di sostegno non prevede, per l'amministratore di sostegno nominato, l'obbligo di redazione dell'inventario dei beni del beneficiario mentre nel caso dell'interdizione è, invece, obbligatoria la redazione dell'inventario dei beni del tutelato. Di frequente, tuttavia, il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno contiene l'ordine all'amministratore di sostegno, di redigere l'inventario dei beni del beneficiario e talvolta, per la situazione patrimoniale del beneficiario e in base ai documenti depositati, l'inventario non risulta essere necessario. In tali casi può essere presentata un'istanza ai fini della richiesta di esonero dalla redazione dell'inventario dei beni.

ILL.MO GIUDICE TUTELARE
TRIBUNALE CIVILE DI

ISTANZA
PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESONERO DALLA REDAZIONE
DELL'INVENTARIO DEI BENI DEL SIGNOR
Amministrazione di sostegno n.

Io sottoscritto/a....., nato/ail giorno
e residente in, Vian.,
nella mia qualità di amministratore di sostegno di
nato/a ail giornoe residente in,
Via.....n.

PREMESSO CHE

.....Il/la beneficiario/a non svolge alcuna attività lavorativa (attualmente sta frequentando il quarto anno dell'Istituto d'arte di), non percepisce alcun reddito, non è titolare di alcuna pensione, ne è proprietario/a di alcun immobile.

.....Il beneficiario signor
...../la beneficiaria signora.....,
pertanto, dal punto di vista economico, è completamente a carico dei genitori.
Tutto quanto ciò premesso

CHIEDO

l'autorizzazione all'esonero dalla redazione dell'inventario dei beni del signor/della signora

Luogo e data,/...../.....

L'amministratore di sostegno
.....

Si riporta qui di seguito un esempio di istanza per richiedere l'autorizzazione ad un investimento di denaro del beneficiario in titoli. All'istanza vanno sempre allegati i documenti utili al Giudice Tutelare per potere provvedere a rilasciare o meno l'autorizzazione richiesta.

Si precisa che l'istanza che segue ha valore meramente esemplificativo e non si tratta di un «modello» proposto o comunque utilizzato dal Tribunale.

ILL. MO GIUDICE TUTELARE del TRIBUNALE CIVILE DI

Istanza per l'autorizzazione ad un investimento in titoli
Il sottoscritto/La sottoscritta.....,

nella sua qualità di amministratore di sostegno del signor/della signora.....
nominato con decreto n.del

PREMESSO CHE

1. Il beneficiario risulta titolare presso la Banca.....
del c/c
contenente una somma pari ad Euro
2. Il deposito di detta somma, nella sua interezza, su tale conto corrente, non produce frutti per il beneficiario.
3. Esiste, presso la stessa Banca un Fondo misto di investimento denominato « », composto interamente da titoli a rendimento fisso e quindi senza rischio di eventuali perdite finanziarie per il beneficiario.
4. Il rendimento annuale di detto fondo considerando un investimento pari ad Euro ammonterebbe ad euro.....
5. Si ritiene vantaggioso per il beneficiario l'investimento di una quota parte della somma depositata presso il c/c sopra citato, per un importo pari ad Euro in detto fondo.

CHIEDE

Di autorizzare l'amministratore di sostegno

- a prelevare la somma pari ad Euro dal c/c n. intestato al beneficiario
 - ad aprire un conto deposito titoli per il beneficiario
 - ad investire la somma prelevata nel fondo misto denominato « » per un tempo pari ad anni.....
- Luogo, data L'amministratore di sostegno
Si producono i seguenti documenti:
- copia delle condizioni generali del contratto del Fondo misto di investimento
 - copia dell'estratto conto del c/c del beneficiario al giorno

LA RELAZIONE ANNUALE

L'amministratore di sostegno deve riferire al Giudice Tutelare periodicamente, in base alla cadenza (annuale, semestrale, ecc.) stabilita da quest'ultimo, circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Si propone qui di seguito il modulo predisposto dal Tribunale Civile di Bologna ai fini della presentazione di detta relazione.

Il modulo a disposizione presso la cancelleria del Giudice Tutelare è lo stesso che viene utilizzato dal tutore e dal protutore per la presentazione del rendiconto delle persone interdette.

TRIBUNALE DI
Ufficio del Giudice Tutelare
Amministrazione di sostegno N..... Anno
Beneficiario res.
Amministratore di sostegno res.

RELAZIONE ANNUALE

Notizie sullo stato fisico psichico del beneficiario e sul suo comportamento:.....
.....
.....

Persone cui il beneficiario è affidato e che provvedono eventualmente al suo mantenimento ed alla sua educazione:

Studi compiuti od in corso di compimento. Mestiere o professione appresa od in corso di apprendimento:.....
.....

Attività svolta dal beneficiario e relativa remunerazione:

Altre eventuali informazioni:.....
.....

PATRIMONIO (immobili, mobili, titoli di Stato, depositi bancari, crediti, denaro contante, ecc.):

BILANCIO DELL'ANNO

ATTIVO PASSIVO

(indicare le rendite e le altre somme (indicare la specie e l'ammontare a qualsiasi titolo riscosse) delle varie spese)

.....	€.....	€.....
.....	€.....	€.....
.....	€.....	€.....
.....	€.....	€.....
.....	€.....	€.....
.....	€.....	€.....
.....	€.....	€.....
.....	€.....	€.....

Totale €..... Totale €.....

RESIDUO ATTIVO / PASSIVO €
(in caso vi sia residuo passivo, precisare da chi è stato pagato e se costui intenda rinunciare al credito)

li
firma amministratore di sostegno

visto e approvato li.....

IL GIUDICE TUTELARE

LE DIFFERENTI PRASSI NEI TRIBUNALI DELL'EMILIA ROMAGNA PRASSI OPERATIVE

Sin dai primi mesi di applicazione della legge sull'amministratore di sostegno, diversi Tribunali di tutta Italia hanno applicato in maniera eterogenea questa nuova misura di protezione giuridica. La diversa linea applicativa ha interessato sia i criteri di scelta utilizzati per accogliere i ricorsi per la nomina dell'amministratore di sostegno o procedere invece sulla via dell'interdizione / inabilitazione, sia la prassi operativa da rispettare per la presentazione dei ricorsi e per compiere i successivi passaggi processuali.

Alcuni Tribunali hanno, ad esempio, scelto di accogliere solo i ricorsi presentati con il patrocinio del legale, mentre altri hanno deciso di ricevere e ritenere ammissibili anche i ricorsi presentati direttamente dalle parti, personalmente, senza il patrocinio dell'avvocato. (*La Cassazione Civile con sentenza n. 25366/2006 ha sancito la necessità della difesa tecnica per il beneficiario di amministrazione di sostegno solo se il provvedimento incida sui diritti fondamentali della persona attraverso previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti per l'interdetto o inabilitato*).

In quest'ultimo caso, i Tribunali hanno provveduto a predisporre "moduli" contenenti gli elementi essenziali per consentire al cittadino di presentare direttamente e validamente il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno.

Si sono registrate delle differenze anche nelle scelte delle modalità da seguire per comunicare ai parenti l'intervenuto deposito del ricorso.

Taluni Tribunali hanno ritenuto valide le sole comunicazioni ai parenti realizzate con la notifica a mezzo ufficiale giudiziario, mentre altri hanno ritenuto valide le comunicazioni ai parenti effettuate con raccomandata, nonché comunicazioni sostituite dalla sottoscrizione, da parte dei parenti medesimi, del ricorso stesso per "presa visione", con allegata la copia della carta d'identità dei firmatari.

Si rileva dunque un quadro operativo piuttosto eterogeneo, in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dalla Carta Costituzionale e che trova anzi riscontro anche nei criteri seguiti dai Giudici Tutelari per scegliere la misura di protezione giuridica più idonea (amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione).

Alcuni Tribunali, infatti, tendono ancora oggi ad applicare spesso l'interdizione, mentre in altri l'applicazione dell'amministrazione di sostegno ha portato alla progressiva "abrogazione", in via di fatto, delle misure di protezione giuridica dell'interdizione e dell'inabilitazione.

I giudici individuano spesso nella capacità della persona il criterio determinante ai fini della scelta della misura di protezione giuridica da applicare, riservando l'amministrazione di sostegno alle sole persone che conservano un residuo di capacità nel compimento degli atti della vita.

Orbene, la Suprema Corte di Cassazione, già con sentenza del 22/9/2006 n.13584, i cui principi sono stati più volte ribaditi in successive pronunce, è intervenuta sul tema andando a sancire alcuni parametri fondamentali ai fini dell'applicazione dell'amministrazione di sostegno in luogo dell'interdizione e dell'inabilitazione ed in particolare ha stabilito che **l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno debba essere individuato con riguardo non già al diverso, e**

meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto in base alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.

In particolare, la valutazione della conformità dell'istituto di tutela alle suindicate esigenze appartiene all'apprezzamento del giudice di merito *“tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie”*.

Caso per caso, il Giudice deve, pertanto, valutare quale sia lo strumento giuridico che meglio risponde alle esigenze di protezione di quella persona, senza che il grado di capacità della stessa possa essere l'unico criterio determinante ai fini della scelta.

L'amministrazione di sostegno può dunque trovare applicazione, così come si evince dallo stesso tenore della legge (art 404 c.c. *“La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”*), anche nel caso di beneficiari completamente privi di capacità.

Alla luce di quanto sino ad ora esposto pare, pertanto, evidente la necessità di rendere il più possibile omogenee le prassi applicative seguite nei Tribunali affinché cittadini residenti in diverse province possano ugualmente fruire dei benefici della legge 6/2004.

LA NORMATIVA

I. Il testo della legge 6/2004 Legge 9 gennaio 2004, n. 6

«Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004

Capo I FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Capo II MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 2.

1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia».

Art. 3

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:

«Capo I. - Dell'amministrazione di sostegno.

Art. 404. - (Amministrazione di sostegno).

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405. - (Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità).

Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggio-

re età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406. - (Soggetti).

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art. 407. - (Procedimento).

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibil-

mente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Art. 408. - (Scelta dell'amministratore di sostegno).

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 409. - (Effetti dell'amministrazione di sostegno).

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 410. - (Doveri dell'amministratore di sostegno).

Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonchè il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi com-

piti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Art. 411. - (Norme applicabili all'amministrazione di sostegno).

Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art. 412. - (Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice).

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Art. 413. - (Revoca dell'amministrazione di sostegno).

Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inadatta a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione».

(Omissis)

Le norme del codice civile applicabili, in quanto compatibili, all'amministrazione di sostegno

Si elencano qui di seguito le norme di interdizione e inabilitazione applicabili, in quanto compatibili, all'amministratore di sostegno (art. 411 c.c.)

Di tali norme dovrà pertanto tenere conto il Giudice Tutelare nel disciplinare lo svolgimento dell'amministrazione di sostegno, considerate, comunque, le peculiari differenze che intercorrono fra i diversi strumenti di protezione giuridica delle persone in situazioni di debolezza.

Art. 349. - Giuramento del tutore Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.

Art. 350. - Incapacità all'ufficio tutelare Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:

- 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà;
- 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
- 4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
- 5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.

Art. 351. - Dispensa dall'ufficio tutelare Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

- 1) abrogato;
- 2) il Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 3) i membri del Sacro Collegio;
- 4) i Presidenti delle Assemblee legislative;
- 5) i Ministri Segretari di Stato.

Le persone indicate nei nn. 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

Art. 352. - Dispensa su domanda Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

- 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
- 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
- 3) abrogato;
- 4) i militari in attività di servizio;
- 5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque
- 6) chi ha più di tre figli minori;
- 7) chi esercita altra tutela;
- 8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
- 9) chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

Art. 353. - Domanda di dispensa.

La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta. Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.

Art. 374. - Autorizzazione del giudice tutelare Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

- 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 3) accettare eredità o rinunciare, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- 4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
- 5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

Art. 375. - Autorizzazione del tribunale.

Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale:

- 1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
- 2) costituire pegni o ipoteche;
- 3) procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
- 4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.

Art. 376. - Vendita di beni.

Nell'autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo. Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare

Art. 377. - Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli.

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 378. - Atti vietati al tutore e al protutore.

Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore. Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare. Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti. Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

Art. 379. - Gratuità della tutela.

L'ufficio tutelare è gratuito. Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.

Art. 380. - Contabilità dell'amministrazione.

Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto

ogni anno al giudice tutelare. Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.

Art. 381. - Cauzione.

Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità. Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

Art. 382. - Responsabilità del tutore e del protutore.

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri. Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.

Art. 383. - Esonero dall'ufficio.

Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.

Art. 384. - Rimozione e sospensione del tutore.

Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente. Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.

Art. 385. - Conto finale.

Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.

Art. 386. - Approvazione del conto.

Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni. Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione. Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.

Art. 387. - Prescrizione delle azioni relative alla tutela.

Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso. Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.

Art. 388. - Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto.

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima dell'approvazione del conto della tutela. La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 596. - Incapacità del tutore e del protutore.

Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del

tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore. Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

Art. 599. - Persone interposte.

Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli artt. 592, 593, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona. Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace.

NOTA: Il primo comma è stato dichiarato illegittimo (Corte Costit. 28 dicembre 1970).

Art. 779. - Donazione a favore del tutore o protutore.

È nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo. Si applicano le disposizioni dell'art. 599.

L'art. 411 c.c. stabilisce altresì che:

- "Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.
- Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente".

II. La legge regionale n.11 del 24 Luglio 2009

La Regione Emilia Romagna con legge n. 11 del 24 Luglio 2009 ha inteso dettare norme per la promozione e valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, al fine di garantirne una efficace attuazione sul territorio regionale, promuovendo il ricorso a detto strumento di protezione giuridica da parte dei soggetti legittimati. In particolare la Regione Emilia Romagna ha individuato alcune azioni da porre in essere in raccordo con altri Enti, Autorità e soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia e più precisamente:

1. Divulgazione, formazione, aggiornamento e supporto tecnico – informativo agli amministratori di sostegno
2. Istituzione, a livello provinciale, di elenchi di soggetti disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno
3. Creazione di strutture di consulenza alle quali gli amministratori di sostegno possono rivolgersi per le esigenze legate al loro operato
4. Coordinamento e monitoraggio degli interventi posti in essere a livello regionale e locale.

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2009, n. 11

NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, ISTITUTO PREVISTO DALLA LEGGE 9 GENNAIO 2004, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE n. 129 del 24 luglio 2009

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle disposizioni della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel Libro Primo, Titolo XII, del Codice civile del Capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del Codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), in conformità ai principi e agli indirizzi di cui alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), con la presente legge detta norme per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, al fine di garantirne una efficace attuazione sul territorio regionale, nonché di promuovere il ricorso a tale strumento di tutela da parte dei soggetti legittimati.

Art. 2

Divulgazione, formazione ed aggiornamento

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione, in raccordo, nelle forme consentite, con altri Enti o Autorità, nonché con i soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, promuove e sostiene la conoscenza e la divulgazione dell'amministrazione di sostegno, nonché la formazione, l'aggiornamento ed il supporto tecnico-informativo degli amministratori di sostegno.
2. La Regione dà attuazione a quanto previsto dal comma 1 individuando adeguati servizi ed iniziative a supporto dell'amministrazione di sostegno nell'ambito della programmazione regionale del sistema integrato degli interventi socio-sanitari, in un quadro di azioni omogenee sul territorio regionale.
3. Tra i servizi e le iniziative di cui al comma 2 può essere compresa anche l'istituzione a livello provinciale di elenchi dei soggetti disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno e la creazione di strutture di consulenza in materia legale, economica, sociale e sanitaria alle quali gli amministratori di sostegno possono rivolgersi per le esigenze legate al loro operato.
4. Per le caratteristiche degli elenchi di cui al comma 3, anche al fine di precisare il profilo del potenziale amministratore di sostegno riguardo le sue attitudini, le sue competenze e le sue precise disponibilità, la Giunta regionale può emanare specifiche indicazioni previo parere della commissione assembleare competente.

Art. 3

Funzioni di coordinamento e monitoraggio

1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali ed il privato sociale per l'attuazione delle disposizioni della presente legge ed effettua il monitoraggio degli interventi posti in essere a livello regionale e locale. A tal fine, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione contenente lo stato di attuazione degli interventi previsti, ricostruendo, in collaborazione con altri Enti ed Autorità, secondo le modalità previste al comma 1 dell'articolo 2, gli elementi informativi generali, con particolare riguardo:

- a) alla tipologia e alle caratteristiche dei beneficiari e degli amministratori;
 - b) a come l'utilizzo degli strumenti previsti abbia inciso sull'andamento delle richieste di nomina e sulle modalità di scelta degli amministratori.
2. In occasione della presentazione della relazione, la Commissione convoca rappresentanze dei diversi soggetti istituzionali e del privato sociale ed individua modalità di informazione ai cittadini degli elementi acquisiti.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4".

UFFICI DEL GIUDICE TUTELARE IN EMILIA ROMAGNA

Bologna

- Tribunale Civile di Bologna, Palazzo Legnani Pizzardi via Farini n. 1, Bologna.
- Tribunale Civile di Bologna, sezione distaccata di Imola, Via Cavour, n. 84 Imola.
- Tribunale Civile di Bologna, sezione distaccata di Porretta Terme, Via Mazzini n. 183, Porretta Terme.

Modena

- Tribunale Civile di Modena, Corso Canalgrande n. 77, Modena.
- Tribunale Civile di Modena, sezione distaccata di Carpi, viale Carducci, 34/I. Accesso anche da via Santa Maria in Castello - Carpi

Ferrara

- Tribunale Civile di Ferrara, Via Borgoleoni n. 62, Ferrara.

Piacenza

- Tribunale Civile di Piacenza, Via del Consiglio n. 12, Piacenza.

Rimini

- Tribunale Civile di Rimini, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 11, Rimini.

Ravenna

- Tribunale Civile di Ravenna, Viale Falcone n. 67, Ravenna.
- Tribunale Civile di Ravenna, Sezione Distaccata di Lugo, Corso Matteotti n. 52, Lugo.
- Tribunale Civile di Ravenna, Sezione Distaccata di Faenza, Corso Matteotti n. 3, Faenza.

Reggio Emilia

- Tribunale Civile di Reggio Emilia, Via Paterlini, 1 Reggio Emilia.

Parma

- Tribunale Civile di Parma, P. le Corte d'Appello, 1 Parma.
- Tribunale Civile di Parma, Sezione Distaccata di Fidenza, P.zza Garibaldi, 25 Fidenza.

Forlì

- Tribunale Civile di Forlì, P. le Beccaria n. 1, Forlì.
- Tribunale Civile di Forlì, Sezione Distaccata di Cesena, Via dell'Amore n. 17, Cesena.

RIFLESSIONE SULL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E IL TERZO SETTORE

Francesca Vitulo

Terzo settore e misure di protezione giuridica: parliamo di due realtà alle quali è possibile sicuramente ricondurre concetti e finalità analoghi.

Il terzo settore è composto da tutti quegli enti che non perseguono uno scopo di lucro ma, al contrario, uno scopo di utilità sociale per la collettività e la valorizzazione della persona.

Le misure di protezione sono strumenti giuridici che operano per la tutela della persona attraverso la piena valorizzazione del beneficiario delle stesse, nel rispetto della sua identità.

Misure di protezione giuridica e terzo settore camminano, dunque, su due binari paralleli che ad un certo punto convergono realizzando un reciproco scambio.

Il Terzo settore, in moltissimi casi, per operare a favore dei soggetti più deboli ha infatti bisogno dello strumento giuridico, ovvero della misura di protezione giuridica; nel contempo le misure di protezione giuridica necessitano, in tante occasioni, del terzo settore.

In particolare, si possono individuare tre differenti momenti in cui il ruolo del terzo settore assume rilievo rispetto all'amministrazione di sostegno: **“prima” della sua applicazione, “durante” e “dopo” la nomina dell'amministratore di sostegno.**

Il terzo settore, infatti, ha svolto e continua a svolgere, sin dai primi mesi di entrata in vigore della legge, un ruolo attivo sul piano dell'informazione, formazione e sollecitazione dell'intervento e dell'azione dei familiari, degli operatori sociali, dei servizi e dei destinatari stessi dell'amministrazione di sostegno, intervenendo così “prima dell'applicazione dell'amministrazione di sostegno”.

Il terzo settore è da sempre, infatti, il luogo dell'incontro naturale di tantissimi bisogni dei soggetti deboli, talvolta di quei casi che non giungono nemmeno sul tavolo dei servizi perché sono appunto casi non così gravi da essere segnalati agli stessi.

L'art. 408 ultimo comma del codice civile ha, inoltre, riconosciuto la possibilità per il giudice tutelare di nominare una persona diversa dai familiari a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno oppure anche un ente di cui al titolo II, per cui anche un ente del terzo settore può svolgere l'incarico di amministratore di sostegno.

E quindi è evidente che oggi rispetto ad una amministrazione di sostegno proprio gli enti non profit, associazioni e fondazioni, possono svolgere un ruolo fondamentale nel **“durante”** sia assumendo direttamente l'incarico, sia sollecitando in tal senso i propri volontari.

Ed è proprio questo ruolo di partecipazione diretta del volontariato all'amministrazione di sostegno che sta crescendo in maniera esponenziale ed è possibile individuarne in parte alcuni motivi:

- questa legge esclude la possibilità di nominare come amministratori di sostegno gli operatori dei servizi che hanno in cura o in carico la persona beneficiaria. Con l'interdizione e l'inabilitazione il Giudice tutelare si è trovato spesso a nominare come tutore o curatore, in mancanza di familiari, l'Asl, il Comune ecc. Oggi, con l'amministrazione di sostegno, questa ipotesi viene esclusa quando il beneficiario risulti in carico ai servizi a cui il Giudice Tutelare poteva con in-

terdizione e inabilitazione conferire l'incarico di protezione giuridica.

- C'è stato un aumento dei casi portati all'attenzione del Giudice Tutelare da parte dei responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati nella cura della persona che, qualora ravvisino la necessità di protezione in capo ad un individuo, sono tenuti, per espressa previsione normativa ex art. 406 c.c. o a presentare ricorso al Giudice Tutelare o a fornirne comunque notizia al Pubblico Ministero.
- I casi che hanno bisogno dell'attivazione della misura di protezione portati dai servizi sul tavolo del Giudice Tutelare sono normalmente quelli in cui o c'è un contrasto familiare molto acceso o non c'è nessuno che possa occuparsi della persona beneficiaria e quindi c'è bisogno di trovare un amministratore di sostegno "terzo" rispetto al nucleo familiare.
- L'incarico di amministratore di sostegno è gratuito pur essendo riconosciuta la possibilità che il Giudice Tutelare liquidi all'amministratore di sostegno un equo indennizzo e un rimborso delle spese sostenute.

Sta, dunque, crescendo progressivamente la necessità di trovare volontari adeguatamente formati che possano assumere l'incarico di amministratori di sostegno.

Il Terzo Settore, proprio per garantire la disponibilità competente dei volontari amministratori di sostegno, ha attivato e sta tuttora perfezionando ed integrando una rete per aiutare gli amministratori di sostegno stessi nello svolgimento del proprio incarico. Sono moltissimi gli enti non profit, che intervenendo nel **"dopo" rispetto alla nomina dell'amministratore di sostegno** hanno ad esempio organizzato sportelli informativi e corsi di formazione per gli amministratori di sostegno al fine di sostenerne il corretto operato.

I fattori sino ad ora descritti hanno sicuramente stimolato un intervento del terzo settore che continua a investire sempre più risorse per garantire un'efficace e competente applicazione dell'amministrazione di sostegno sul territorio e che si è attivato per formare gli operatori del terzo settore al fine di fornire loro gli strumenti per informare i familiari, i destinatari dell'amministrazione di sostegno, preparandosi, eventualmente, anche a svolgere direttamente incarichi di amministrazione di sostegno.

A questo proposito, riporto un caso riguardante un ragazzo di 35 anni di nome Luca che ho seguito personalmente, in cui il terzo settore ha assunto un ruolo molto attivo:

Luca soffre fin dalla nascita di un ritardo mentale medio-lieve e si è trovato, dopo il decesso della madre, a vivere da solo in una casa dell'Acer.

Luca è un ragazzo con molte autonomie, ha la fidanzata, diversi amici e lavora presso una cooperativa sociale. Luca è però facilmente influenzabile e si trova spesso in difficoltà a causa di raggiri condotti ai suoi danni da terze persone. Luca, spinto da un conoscente in mala fede, costituisce una società in accomandita semplice per la gestione di un'attività di bar e nell'ambito della stessa società assume la qualifica di socio accomandatario. Il socio accomandante, dopo aver ben indebitato la predetta società, scompare. Luca si trova ad affrontare da solo tutte le insolvenze lasciate dal socio accomandante e quindi a ricevere le lettere degli avvocati dei fornitori, a dovere pagare i debiti della società e a non avere il denaro a fine mese per pagare il canone di locazione della propria casa, le utenze, ecc.

La fortuna per Luca è, in un primo momento, rappresentata dalla sua vicinanza al mondo del volontariato. Luca ha, infatti, sempre frequentato le feste di un'associazione del territorio in cui abita

stringendo una forte amicizia con uno dei volontari dell'ente. Attraverso questo volontario il caso di Luca arriva sul tavolo dei servizi, che iniziano ad occuparsene anche attraverso il coinvolgimento di una Fondazione.

I servizi e la Fondazione elaborano un progetto personalizzato per Luca e immediatamente emerge la necessità di nominare un amministratore di sostegno che possa aiutare il ragazzo. Il problema più grande si rivela da subito essere quello di individuare la persona idonea ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno. Orbene, proprio il volontario dell'associazione frequentata da Luca offre la propria disponibilità in tal senso iniziando ad affiancare Luca in un percorso di autonomia. Contemporaneamente viene presentato il ricorso al Giudice tutelare competente per la nomina dell'amministratore di sostegno.

Le vicende processuali non aiutano, in un primo momento, Luca. Alla presentazione del ricorso, infatti segue un provvedimento di rigetto del medesimo da parte del Giudice Tutelare che, senza audizione del beneficiario, ritiene non adeguata la misura dell'amministrazione di sostegno.

Al rigetto fa seguito un reclamo in Corte d'Appello avverso il provvedimento del Giudice Tutelare. La Corte D'Appello fissa l'udienza di audizione di Luca, in cui Luca stesso, sentito dai magistrati, spiega il suo bisogno di un sostegno e il suo desiderio di ricevere questo aiuto proprio dal volontario dell'associazione da lui frequentata, perché persona di sua fiducia.

La Corte d'Appello accoglie il reclamo e rinvia gli atti al Giudice Tutelare... peccato però che il rigetto iniziale del ricorso sia stato accompagnato dalla segnalazione del caso di Luca alla Procura della Repubblica per l'inizio del procedimento di interdizione/inabilitazione che ha intanto mosso i primi passi.

Inevitabile dunque la presentazione dell'opposizione al procedimento di interdizione/inabilitazione, e la nuova udienza di Luca, davanti al Giudice del Tribunale. Il Tribunale accoglie l'opposizione rimettendo direttamente gli atti al Giudice Tutelare.

Finalmente il Giudice Tutelare nomina l'amministratore di sostegno per Luca nella persona del volontario. Nel frattempo, durante tutti i mesi intercorsi fra il rigetto e la nomina, fortunatamente, questo amministratore di sostegno volontario, sostenuto dalla fondazione e dai servizi, inizia e porta avanti il progetto di autonomia di Luca, ponendo in essere, pur in assenza di una nomina formale, un'amministrazione di sostegno in via sostanziale. Il volontario seppure non legittimato dal provvedimento del Giudice Tutelare svolge l'incarico di amministratore di sostegno in via di fatto aiutando in questo modo Luca a raggiungere numerose ulteriori e preziose autonomie. La nomina formale consente, finalmente, all'amministratore di sostegno di sanare le posizioni debitorie e le problematiche legate alla società di Luca.

Oggi, giunti alla nomina ufficiale dell'amministratore di sostegno per Luca non può che delinearsi una riflessione sul ruolo insostituibile svolto dal terzo settore nel corso di detta vicenda:

- nella fase "prima dell'applicazione dell'amministrazione di sostegno" il terzo settore ha provveduto all'attivazione della misura (il volontario ha, infatti, segnalato il caso ai servizi);
- nella fase "durante" e "dopo" la nomina dell'amministratore di sostegno il terzo settore ha svolto un ruolo attivo sia per la nomina, sia per il sostegno all'amministratore di sostegno per lo svolgimento dell'incarico (il volontario ha accompagnato e accompagna Luca nello svolgimento di alcuni atti di amministrazione ordinaria e degli atti di amministrazione straordinaria e si è proposto quale amministratore di sostegno e la fondazione, attraverso il progetto elaborato insieme ai servizi, ha aiutato e aiuta l'amministratore di sostegno a svolgere il proprio incarico).

Il caso di Luca aiuta, a mio avviso, a comprendere come il terzo settore prima, possa effettivamente svolgere un ruolo fondamentale per il beneficiario, per l'amministratore di sostegno e per le famiglie.

Oggi l'applicazione della misura di protezione giuridica dell'amministrazione di sostegno vede, in particolare, un ruolo propositivo dei centri di servizio del volontariato che sono gli organismi deputati a fornire consulenza, aiuto e supporto alle organizzazioni di volontariato dei vari territori. Ne sono testimonianza il progetto del "Tutore del Cuore" nato nel 2006, nonché l'attuale progetto regionale che vede coinvolti, sulla base delle linee guida della Legge della Regione Emilia Romagna n. 11 del 24 Luglio 2009, i Csv delle Province di Reggio Emilia, Bologna, Modena, Piacenza, Rimini, Ferrara.

Non sempre sarà possibile fare ricorso alla nomina di amministratori di sostegno avvocati e ci sarà sempre maggiore bisogno di ricorrere alla risorsa del volontariato: una risorsa che, adeguatamente informata e formata, si può muovere in linea con lo spirito della legge 6/2004 della legge regionale n. 11 del 2009: sia il volontariato, sia il terzo settore svolgono, infatti, le proprie attività partendo dall'ascolto della persona e si ispirano a principi di solidarietà e di rispetto dell'identità della persona senza i quali non è sicuramente possibile applicare in modo efficace e nell'interesse del beneficiario la misura dell'amministrazione di sostegno.

I Centri di Servizio per il Volontariato si stanno muovendo in un'ottica di informazione, formazione degli operatori per cercare di sensibilizzare anche una parte del volontariato ad assumere incarichi di amministrazione di sostegno.

INFORMAZIONI E INDIRIZZI UTILI PER L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PICCOLO VADEMECUM INFORMATIVO

Auto mutuo aiuto

L'Organizzazione Mondiale Sanità definisce l'Auto Aiuto come l'insieme di tutte le azioni intraprese da persone comuni (non professionisti della salute) per mobilitare le risorse necessarie a promuovere, mantenere o ristabilire la salute degli individui e della comunità. Attraverso gli sforzi ed i successi conseguiti e riconosciuti nel gruppo, la persona ha la possibilità concreta di aumentare la propria autostima e di credere nelle proprie risorse.

L'auto aiuto è una categoria piuttosto complessa che comprende gruppi con caratteristiche differenti.

La distinzione più significativa riguarda la presenza di un facilitatore garante del lavoro che si svolge.

Condividere lo stesso problema permette che l'aiuto scambiato sia sentito come maggiormente efficace. Si acquisiscono così specifiche informazioni riguardando soluzioni pratiche apprese dall'esperienza diretta, che di solito non sono ricavabili né da libri né da operatori professionali.

Adattamento della casa

Le persone disabili di qualsiasi età e gli anziani che hanno limitazioni nello svolgere le attività della vita quotidiana possono rendere accessibile la propria casa, eliminare barriere architettoniche o scegliere automazioni, arredi personalizzati ed altri ausili domestici attraverso i benefici e le opportunità previste dalla normativa regionale:

1. un servizio gratuito di informazione offerto dai "CAAD - Centri provinciali di primo livello per informazioni e consulenza per l'adattamento dell'ambiente domestico" che la Regione e i Comuni hanno attivato in ogni provincia.
2. I contributi economici e le agevolazioni fiscali previste anche dalla normativa nazionale.

Agevolazioni per la mobilità

I principali benefici previsti per la mobilità privata di anziani e disabili sono:

- le agevolazioni fiscali previste dalla normativa statale per l'acquisto o l'adattamento di veicoli;
- l'esenzione dal pagamento del bollo auto;
- i contributi regionali previsti dalla LR 29/97 per l'acquisto o l'adattamento di un autoveicolo privato;
- il contrassegno invalidi.

Agevolazioni fiscali per veicoli privati

Per l'acquisto e l'allestimento dell'autoveicolo nuovo ed usato sono previste le seguenti agevolazioni fiscali:

- iva al 4% (per cilindrata fino a 2000cc, a benzina e a 2800 cc, a diesel);
- detrazione IRPEF (19% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 18.075,99 per l'acquisto e l'eventuale adattamento);
- esenzione delle imposte di trascrizione, anche sulla registrazione dei passaggi di proprietà;

Le agevolazioni sono previste per i veicoli intestati alle persone invalide: se questa è fiscalmente a carico di un familiare, il veicolo deve essere intestato al familiare. Le agevolazioni presuppongono il possesso del certificato di handicap grave di cui alla L. 104/1992. In relazione al tipo di disabilità sono poi richieste documentazioni differenti. Unica eccezione la fanno i titolari di patente speciale, che -per fruire delle agevolazioni- possono anche non essere disabili gravi ai sensi della L. 104/92 purché il loro veicolo sia adattato.

Agevolazioni fiscali per disabili e anziani in condizioni di handicap

Per l'eliminazione di barriere architettoniche nell'abitazione, l'acquisto di particolari strumentazioni, ausili, protesi e sussidi tecnici ed informatici sono previste l'aliquota IVA agevolata al 4% e detrazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi.

Agevolazioni fiscali per anziani e disabili assistiti a domicilio

Per gli anziani e i disabili assistiti a domicilio è prevista la possibilità di avvalersi di alcune agevolazioni fiscali (deduzioni e detrazioni) per le spese sostenute per la cura e l'assistenza.

In particolare:

- Le spese sostenute nei confronti degli enti (Comuni o agenzie private) che forniscono prestazioni assistenziali assicurate da personale qualificato dei Servizi di Assistenza domiciliare. E' necessario richiedere al soggetto gestore del servizio di Assistenza Domiciliare una "dichiarazione delle Spese di Assistenza Specifica". Le spese di assistenza specifica sono detraibili per le persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti, mentre sono deducibili per le persone con riconoscimento di handicap grave (L. 104);
- Le spese sostenute per addetti all'assistenza personale:
 - contributi previdenziali e assistenziali versati trimestralmente dalla famiglia, tramite appositi bollettini postali per gli "addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare" (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro. Tali contributi possono essere dedotti dal reddito complessivo fino ad un importo annuo massimo di €1.549,37.
 - La retribuzione di addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti (badante).

Nota bene: Si considerano "non autosufficienti", a questi fini, le persone che non sono in grado di svolgere almeno una di queste azioni: assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, deambulare, vestirsi, oppure che necessitano di sorveglianza continuativa.

Agevolazioni fiscali per anziani e disabili assistiti presso strutture specializzate

La Regione Emilia Romagna ha emanato una direttiva che permette alle persone disabili o alle loro famiglie di dedurre dalla dichiarazione dei redditi parte delle spese sostenute per la cura presso

strutture di assistenza. Le strutture possono essere sia pubbliche che private, convenzionate e non, semiresidenziali (Centri Diurni) e residenziali (Case Protette, Residenze Assistenziali Sanitarie, Case di Riposo). Possono essere dedotte le spese sostenute per l'assistenza medica generica, per l'assistenza specifica (infermieristica di base e riabilitativa), per l'animazione. La struttura di assistenza, su richiesta dell'interessato, è tenuta a rilasciare la certificazione delle spese sostenute. Il fac-simile del modulo di certificazione è allegato alla Delibera di Giunta regionale n. 477/99. Ai fini della deduzione fiscale si può sia allegare la certificazione che autocertificare lo stato di disabilità.

Agevolazioni telefonia fissa

Per i titolari di un contratto di abbonamento al servizio telefonico di base di categoria B (telefono fisso), in possesso di determinati requisiti economico e sociali, è prevista la riduzione del 50% del pagamento dell'importo mensile di abbonamento.

I requisiti necessari per la ottenere l'agevolazione sono:

- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo al nucleo familiare di appartenenza non superiore a 6.713,94 euro
- il nucleo familiare deve avere al proprio interno una persona con almeno una delle seguenti caratteristiche: essere titolare di pensione di invalidità civile, essere titolare di pensione sociale, avere più di 75 anni di età, capofamiglia disoccupato.

È inoltre prevista l'esenzione totale dal pagamento dell'importo mensile di abbonamento al servizio telefonico di base per i nuclei familiari in cui vi sia una persona sordomuta che utilizzi il dispositivo telefonico per sordomuti (DTS) indipendentemente dall'indicatore ISEE del nucleo familiare.

Agevolazioni telefonia mobile

E' prevista per alcune categorie di disabili, riconoscendo il telefono cellulare come strumento di comunicazione e soccorso.

I requisiti necessari per ottenere l'agevolazione sono:

- essere invalido a seguito della perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori
- o essere persona non vedente o sorda.

Amministratore di sostegno

L'amministrazione di sostegno è una figura istituita con la Legge del 9 gennaio 2004 n 6, a tutela di chi, pur avendo difficoltà nel provvedere ai propri interessi, non necessita comunque di ricorrere all'interdizione o all'inabilitazione. L'amministratore di sostegno viene nominato dal giudice tutelare e scelto, dove è possibile, nello stesso ambito familiare dell'assistito. L'ufficio di amministrazione di sostegno non prevede l'annullamento delle capacità del beneficiario a compiere validamente atti giuridici, ed in questo si differenzia dall'interdizione. I poteri dell'amministratore di sostegno vengono annotati a margine dei registri di stato civile, al fine di consentire a terzi il controllo sul suo operato, e il ruolo e le funzioni dell'amministratore vengono individuati dal giudice tutelare tenendo conto della singola situazione in cui versa l'amministrato, dando luogo ad un provvedimento il più possibile personalizzato.

L'amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di dover provvedere ai propri interessi (anziani o disabili, ma anche alcolisti, tossicodipendenti, carcerati, malati terminali, ciechi). Il ricorso con la richiesta di amministrazione di sostegno deve essere presentato al giudice tutelare che si trova presso ogni Procura della Repubblica.

Assegno di cura per anziani

L'assegno di cura, è un sostegno economico giornaliero delle famiglie che assistono in casa propria un anziano non autosufficiente e rappresenta una delle opportunità previste dalla L. R. 5/94; è concesso in alternativa all'inserimento stabile in strutture residenziali. La richiesta di erogazione dell'assegno di cura per anziani viene presentata di norma all'assistente sociale dell'area anziani competente territorialmente. L'assegno di cura viene attribuito se esiste la disponibilità della famiglia ad assicurare la permanenza dell'anziano nel proprio contesto abitativo, sociale ed affettivo e dopo un'analisi della situazione dell'anziano da parte dell'Unità di Valutazione Geriatrica (UVG). L'assistente sociale, dopo aver incontrato l'anziano e la sua famiglia, valuta la situazione di necessità; in caso di problemi socio-sanitari, l'anziano viene visitato da uno staff tecnico (UVGT), composto di un medico geriatra, un infermiere professionale e un assistente sociale, che elabora il piano assistenziale personalizzato.

I destinatari sono:

- le famiglie che mantengono l'anziano, certificato non autosufficiente, nel proprio ambiente e gli garantiscono -direttamente o avvalendosi dell'intervento di persone non appartenenti al nucleo familiare- prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario;
- le famiglie che accolgono nel proprio ambito l'anziano solo;
- altri soggetti che con l'anziano intrattengono consolidati e verificabili rapporti di "cura", anche se non legati da vincoli familiari;
- l'anziano stesso quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
- l'amministratore di sostegno.

L'assegno di cura è concesso anche ad anziani anagraficamente conviventi (possono essere riconosciuti contratti di assegno di cura anche a più anziani conviventi - es: entrambi i genitori). Se il piano di assistenza viene assicurato anche mediante il ricorso ad assistenti familiari, il familiare che si assume la responsabilità dell'accordo/contratto si impegna anche:

- a sottoscrivere con l'assistente familiare regolare contratto di lavoro;
- a favorire la partecipazione dell'assistente familiare alle iniziative di aggiornamento e formazione organizzate dal sistema locale dei servizi socio-sanitari e della formazione professionale.

L'unità di valutazione geriatrica valuta le condizioni di bisogno dell'anziano e sulla base della valutazione multidimensionale in accordo con il medico di medicina generale elabora il programma assistenziale personalizzato.

È possibile richiedere l'assegno di cura durante tutto l'anno.

La documentazione da presentare prevede:

- richiesta del medico di famiglia attestante le esigenze di ordine sanitario,
- dichiarazione ISEE relativa all'anziano.

Assegno di cura per disabili gravi

L'assegno di cura è un aiuto che viene concesso alle famiglie disponibili a mantenere la persona disabile nel proprio contesto familiare. Possono fare richiesta:

- le persone di età compresa tra i 19 e i 64 anni in situazione di handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992;
- le famiglie al cui interno via sia uno o più componenti nella stessa fascia di età in situazione di handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992 che presenti una forte compromissione delle

funzioni cognitive e/o totale dipendenza fisica, che si fanno carico direttamente o avvalendosi anche della collaborazione di persone non appartenenti al nucleo familiare di assicurare le prestazioni necessarie al mantenimento della persona disabile nel proprio domicilio;

- i soggetti che avendo consolidati e verificabili rapporti di assistenza con la persona disabile si rendono disponibili alla convivenza presso il domicilio del portatore di handicap o a ospitarlo presso il proprio domicilio o a garantire una presenza a casa del disabile in relazione alle sue necessità così come definito nel Progetto di Assistenza Individualizzato.

Assegno di cura AUSL per disabili gravissimi

È attivo dal 2005 il nuovo progetto regionale a favore di persone in situazione di disabilità gravissime, con particolare riferimento ai bisogni delle persone con problemi di non autosufficienza, insorti in età adulta, a seguito di incidente o patologia cronico-degenerativa. Con questo progetto, che trova riscontro nella direttiva 2068 del 2004, la Regione Emilia Romagna ha seguito il principio di garantire un approccio assistenziale integrato rivolto a persone che si trovano a dover vivere situazioni invalidanti, al fine di assicurare equità di accesso ai servizi sanitari e sociali e continuità di cura. Gli attuali servizi dedicati ai disabili sono infatti attrezzati per seguire persone, spesso con gravi insufficienze mentali, con difficoltà insorte alla nascita. I beneficiari di questa nuova direttiva regionale, sono seguiti e riabilitati dai servizi sanitari principalmente nella fase acuta, mentre ad occuparsi e ad assicurare l'assistenza continuativa nel restante percorso di vita sono le famiglie. I disabili gravissimi sono persone che presentano patologie/deficit che si manifestano in età adulta, derivanti da varie cause (traumi, malattie cronico- degenerative,...) dalle quali deriva una grave dipendenza nel compiere le normali attività di vita quotidiana fino a raggiungere situazioni di totale non autosufficienza e/o di minima coscienza. Queste persone, dunque, possono oggi vivere a lungo e necessitano di continue cure da parte dei familiari. La carenza di interventi a loro favore ha portato a valutare la necessità di sostenere, tramite il supporto di professionisti e la definizione di un progetto individualizzato, i familiari che si fanno carico del disabile; inoltre, secondo la direttiva regionale 2068 è prevista, per quei casi che ne presentino le caratteristiche, l'erogazione di un contributo pari a 23 euro giornalieri. Per accedere ai suddetti interventi deve essere segnalata, da parte di un familiare, la situazione all'Assistente Sociale del Comune o al Distretto socio-sanitario di riferimento del soggetto disabile.

I requisiti per accedere al contributo sono:

- il soggetto deve essere maggiorenne;
- il soggetto deve presentare condizioni di disabilità considerate gravissime;
- il nucleo familiare deve presentare un reddito secondo ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

Una volta appurate queste condizioni, viene definito un progetto individualizzato per la persona non autosufficiente per verificare la soluzione più consona e se sussistono i requisiti richiesti per erogare il contributo. Viene individuato un "Responsabile del caso" che si occuperà di seguire la realizzazione del percorso di assistenza al paziente. Le patologie oggetto di questi interventi coinvolgono, nella maggior parte dei casi, persone spesso giovani o adulti in piena età scolastica o lavorativa che in precedenza erano completamente autonomi. Tali eventi ad elevato impatto emotivo, creano conseguenze materiali, sociali e psicologiche legate allo stato di non autosufficienza e all'impossibilità di un reinserimento scolastico e lavorativo che si riflettono non solo sulla persona colpita ma anche sulla sua famiglia. L'assegno in questione non è da confondersi con l'assegno di cura per disabili gravi erogato negli ultimi anni dai Comuni, e la presentazione delle domande avviene attraverso l'Ausl.

Assistente sociale

L'Assistente Sociale ha competenza territoriale (relativa al Comune di residenza o alle circoscrizioni nei capoluoghi di provincia) ed è competente:

- per chiedere l'eventuale attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD);
- per chiedere l'eventuale ammissione a Centri diurni;
- per chiedere l'eventuale ammissione a Strutture residenziali;
- per chiedere l'eventuale erogazione degli assegni di cura per gli anziani che vivono in casa;
- per chiedere l'eventuale erogazione di un contributo una tantum.

L'Assistente sociale del Comune di residenza dell'anziano raccoglie la documentazione necessaria e trasmette il fascicolo completo al Servizio assistenza anziani (Saa) distrettuale.

Assistenza domiciliare (concetto generale)

Il Servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di permettere alle persone con limitata autosufficienza di rimanere al proprio domicilio, vicino alla famiglia e nella realtà sociale di appartenenza. Nel caso di una persona anziana che vive sola o coi propri famigliari e che inizia ad avere problemi di autonomia nella vita quotidiana a domicilio, è possibile accedere ai servizi di assistenza domiciliare (attraverso l'assistente sociale o il medico di famiglia) che possono prevedere interventi prevalentemente sociali e socio-sanitari, o richiedere prestazioni sanitarie.

Assistenza domiciliare integrata

È un servizio rivolto a pazienti non autosufficienti o a soggetti disabili che permette a tali soggetti -quando le condizioni cliniche e familiari lo consentono- di vivere il più possibile nel proprio ambiente familiare. È rivolto prevalentemente ad anziani, ma anche a persone di altre fasce d'età, compresi i bambini. Prevede un piano personalizzato di assistenza, sotto la responsabilità del medico di famiglia. L'assistenza domiciliare integrata è assicurata da diversi operatori, che possono essere coinvolti, a seconda dei bisogni, su richiesta del medico di famiglia:

- infermiere domiciliare,
- assistente sociale,
- fisiatra,
- altri specialisti.

L'Assistenza domiciliare integrata si protrae per tutto il tempo necessario alla cura. L'intensità assistenziale (massima, media e bassa) è funzionale alla gravità della patologia e proporzionale alla durata dell'assistenza. Per l'assistenza domiciliare integrata il primo riferimento è il medico di famiglia, che:

- 1) attiva il percorso con l'Azienda sanitaria,
- 2) è responsabile della presa in carico del paziente,
- 3) definisce il piano assistenziale.

Per info di dettaglio rivolgersi al Punto Unico di Accesso nelle AUSL che ne dispongono.

Assistenza fiscale a domicilio

L'Agenzia delle Entrate ha attivato un servizio di assistenza per i contribuenti con disabilità, impossibilitati a recarsi presso gli sportelli degli uffici o che hanno comunque difficoltà ad utilizzare gli altri servizi di assistenza dell'Agenzia delle Entrate.

In Emilia Romagna, il servizio è stato attivato in tutti gli Uffici Locali della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, che svolgono il servizio nell'ambito territoriale di propria competenza.

Anziani e disabili possono così concordare telefonicamente gli appuntamenti per l'assistenza fiscale a domicilio e ricevere aiuto per la compilazione della dichiarazione dei redditi e per essere informati su tutte le opportunità di agevolazione fiscale previste dalla normativa.

I funzionari dell'Agenzia delle Entrate sono sempre dotati di tesserino di riconoscimento.

Per conoscere i nominativi dei coordinatori regionali e l'elenco degli uffici locali, ci si può rivolgere ai centri di assistenza telefonica (848.800.444); sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono indicate le persone di riferimento per la Regione Emilia Romagna.

Autentica della firma a domicilio

Il servizio è rivolto solo a persone che sono impossibilitate a muoversi. Un parente deve recarsi all'Anagrafe per fissare un appuntamento con un addetto, il quale si recherà al domicilio della persona che ha bisogno dell'autentica per raccogliere la firma. Con l'entrata in vigore del DPR n. 445 del 28.12.2000, l'interessato può sottoscrivere senza autentica l'istanza da inviare anche per via telematica o fax alle Pubbliche Amministrazioni fornitori di Pubblici Servizi con allegate fotocopie di un documento valido. La firma va autenticata solo al fine della riscossione da parte di terzi per benefici economici (deleghe).

Buoni taxi

Il servizio, laddove istituito, viene erogato a persone impedito a servirsi dei mezzi di trasporto pubblico collettivo (non vedenti, invalidi totali, utenti sottoposti a chemioterapia in attesa di certificazione di invalidità). I buoni possono essere concessi per esigenze di mobilità connesse a lavoro, studio e formazione per motivi di lavoro e per esigenze di mobilità connesse a cure e terapie riabilitative, visite mediche e tempo libero e si basa su convenzioni stipulate con le cooperative di taxisti. Possono usufruire del servizio:

- persone non vedenti,
- invalidi totali,
- emodializzati
- soggetti sottoposti a chemioterapia, in attesa di certificazione d'invalidità,
- coloro che non possono utilizzare, per motivi psicofisici, certificati dal medico curante, i normali mezzi di trasporto pubblici.

Per informazioni occorre rivolgersi al Comune di residenza.

CAAD - Centri di informazione per l'adattamento dell'ambiente domestico per anziani e disabili

Sono Centri, attivati dalla Regione Emilia - Romagna in collaborazione con i Comuni, specializzati nelle soluzioni per l'adattamento dell'ambiente domestico che forniscono informazioni e consulenza a persone anziane o disabili e a tutti coloro che hanno delle limitazioni nello svolgere le attività della vita quotidiana, alle loro famiglie, agli operatori dei servizi sociali e sanitari. I Centri offrono una consulenza di primo livello su: come rimuovere o superare gli ostacoli ambientali e le barriere architettoniche; studiare accorgimenti e soluzioni per facilitare le attività di ogni giorno; accedere ai contributi e alle agevolazioni fiscali; quali prodotti e ausili sono presenti sul mercato; i servizi e le opportunità offerte dai diversi soggetti presenti sul territorio. Per le situazioni più complesse operano in collegamento

al Centro Regionale Ausili di Bologna e al Centro Regionale di Informazione sul Benessere Ambientale di Reggio Emilia.

Casa protetta

Struttura assistenziale residenziale destinata prevalentemente ad anziani in condizioni di non autosufficienza fisica o psichica, per i quali non sia possibile il mantenimento nel proprio ambito familiare e sociale. L'obiettivo della casa protetta è il mantenimento delle autonomie residue e il recupero delle capacità fisiche, mentali e relazionali della persona anziana, alla presenza di personale specializzato che garantisce assistenza personale nelle attività quotidiane, assistenza medica di base, prestazioni infermieristiche e riabilitative. Per ogni ospite viene elaborato e costantemente aggiornato un piano di assistenza individualizzato che tiene conto degli specifici problemi e bisogni sanitari, cognitivi, psicologici e sociali della persona, identificati nell'ambito di una valutazione multidimensionale eseguita da un'equipe composta da un geriatra, un infermiere professionale un assistente sociale (UVG). Le strutture prevedono stanze singole e a più letti dotate di arredi, servizi igienici adeguati, presidi e ausili per la mobilità, oltre ad ambienti collettivi per il pranzo e le attività di gruppo. Vengono infatti organizzate attività di socializzazione, ricreative, culturali e previsti spazi per le pratiche religiose. L'assistenza alberghiera comprende i servizi di cucina o fornitura dei pasti, di pulizia degli ambienti, di lavanderia, guardaroba e servizi per la cura della persona (manicure/pedicure, parrucchiere, podologo). Le case protette inserite nella rete dei servizi socio-sanitari per anziani non auto-sufficienti convenzionate con le aziende USL, usufruiscono di prestazioni sanitarie -fornite o rimborsate dalla Ausl- e di un rimborso giornaliero degli oneri a rilievo sanitario (mediamente nel 2004 erano 27 € e applicavano mediamente, a livello regionale, una retta giornaliera a carico dell'ospite di circa 45 €).

Centro diurno

Il centro diurno è una struttura semi-residenziale che offre assistenza e realizza programmi di riattivazione, socializzazione e animazione nelle ore del giorno, con rientro dell'anziano a domicilio la sera. Può essere una soluzione per quelle persone anziane che vivono sole o con familiari con scarsa disponibilità di tempo, che possono trascorrere la giornata in compagnia di altre persone anziane, operatori specializzati e volontari, ma anche seguire specifici programmi di riattivazione e mantenimento, socializzazione e animazione, rientrando a casa la sera. La partecipazione alle attività individuali e di gruppo organizzate nel centro diurno favorisce il mantenimento dell'autonomia personale e sociale. Spesso viene organizzato anche il servizio di accompagnamento da e per i rispettivi domicili e altre attività ricreative (es. gite, viste guidate).

Per richiedere l'accoglienza in un centro diurno convenzionato è necessario rivolgersi agli assistenti sociali del proprio Comune o ai servizi assistenza anziani, dove è anche possibile reperire informazioni sulle prerogative e sulle caratteristiche dei vari centri ed avere un aiuto competente nell'individuare la soluzione più adatta

ad ogni specifico caso. Possono accedervi:

- persone residenti nel Comune di riferimento che abbiano superato i 65 anni di età, con ridotta autosufficienza fisica e/o psichica, che necessitano di assistenza quotidiana, ma in grado di rimanere a casa propria nelle ore di chiusura del Centro, perché dotate di una residua autosufficienza o perché inserite in un nucleo familiare o in una rete relazionale;
- persone di età inferiore ai 65 anni in condizioni o con caratteristiche psicofisiche simili a quelle sopra descritte.

Certificato di handicap grave

La domanda per l'accertamento della condizione di handicap va redatta su un apposito modulo

reperibile presso l'Ufficio invalidi della propria Azienda USL o presso gli INFORMAHANDICAP, a cui si deve unire un certificato medico (medico di famiglia, specialista, medico dell'ospedale in caso di ricovero). La persona disabile viene visitata dall'una apposita Commissione dell'Azienda USL. Se viene accertata la condizione di handicap grave è possibile usufruire di:

- detrazioni fiscali;
- permessi lavorativi retribuiti;
- sostegno all'inserimento scolastico (i riferimenti sono il pediatra di fiducia, la pediatria di comunità, il Centro di neuropsichiatria e psicologia dell'età evolutiva);
- contributi regionali per ausili che possano aiutare nello svolgimento delle attività quotidiane, come computer, videocitofoni, fax e altri strumenti tecnologici (vedi CAAD);
- contributi per l'acquisto di veicoli adattati o per l'adattamento dell'autoveicolo per le persone con deficit motorio (vedi CAAD);
- esenzione dal pagamento del bollo auto.

Comunità alloggio

La Comunità Alloggio prevede la permanenza anche per lunghi periodi. Ha lo scopo di garantire il più possibile l'autonomia delle persone e la vita in comune. È rivolta a persone che non hanno bisogno di un'assistenza specialistica continuativa e che, per diversi motivi, non possono vivere nelle loro case: anziani, persone con disagio psichico.

All'interno della Comunità Alloggio sono presenti educatori e diversi operatori. È assicurata la presenza del medico e di altri operatori sanitari in base alle necessità degli ospiti.

Consulenze specialistiche domiciliari

Sono riservate a pazienti in ADI (vedi Assistenza domiciliare integrata) e sono richieste dal medico di famiglia.

Consultori per le demenze

In Emilia Romagna è presente una rete di 46 consultori per le demenze, distribuiti su tutto il territorio regionale, dove operano equipe multi-professionali per una valutazione diagnostica approfondita dei casi. I consultori svolgono anche i compiti di Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) previsti dal decreto del Ministro della Sanità del 20/07/2000 per l'attuazione del protocollo di monitoraggio farmacologico per la malattia di Alzheimer (ex progetto Cronos). I centri non si limitano a prescrivere farmaci, ma rappresentano un punto di riferimento per la famiglia in senso più ampio e assolvono alla funzione di orientamento nel percorso di accesso ai servizi territoriali. Le principali funzioni dei consultori per le demenze sono:

- valutazione approfondita del caso per una diagnosi adeguata e tempestiva (con accesso privilegiato agli esami di laboratorio e strumentali);
- trattamento farmacologico, interventi di stimolazione cognitiva e sostegno alla famiglia in collaborazione con gli altri servizi della rete (Servizio assistenza anziani);
- monitoraggio e controllo del caso.

L'invio ai centri avviene di norma su richiesta del medico curante, ma può essere il familiare stesso (o un conoscente), a rendersi conto che qualcosa non va: di fronte a comportamenti insoliti di un anziano, come ad esempio caduta del tono dell'umore (depressione), aggressività, segni di decadimento della memoria, è importante rivolgersi tempestivamente al proprio medico di fiducia che potrà indirizzare ai consultori per le demenze per una valutazione approfondita

del caso, l'individuazione precoce dei sintomi, la definizione di interventi farmacologici precoci per rallentare il decorso della malattia, il sostegno e alla formazione dei familiari in base al bisogno espresso e l'accesso alla rete dei Servizi Distrettuali.

I Consulenti per le demenze si occupano di:

- dare informazioni, consulenza medica, psicologica e infermieristica;
- coordinarsi con il SAA (servizio assistenza anziani) e organizzare incontri e corsi di informazione e di educazione sanitaria;
- collaborare con altri soggetti del terzo settore (associazioni di volontariato e cooperative sociali).

Si possono trovare presso i Consulenti per le demenze diverse figure professionali: medico geriatra, medico neurologo, psicologo, infermiere professionale.

Contrassegno invalidi

Il contrassegno invalidi: o "contrassegno arancione" consente ai veicoli utilizzati dalle "persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" o da non vedenti di circolare in zone a traffico limitato o di parcheggiare negli spazi appositi riservati. Per il rilascio l'interessato deve rivolgersi alla propria Ausl e farsi rilasciare dall'ufficio medico legale la certificazione medica che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente. È necessario presentare una richiesta al Sindaco del Comune di residenza per il rilascio del contrassegno allegando il certificato ottenuto dall'Ausl. Il contrassegno ha validità quinquennale ed è rinnovabile presentando un certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato. Il contrassegno, il cui facsimile è approvato dal "Regolamento al Codice della Strada", è uguale (e quindi valido) in tutta Italia. È concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo. Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo. L'autorizzazione è valida nel caso in cui l'invalido guidi un proprio mezzo, oppure sia accompagnato da altra persona.

Il servizio di rifornimento "assistito" è disponibile presso i distributori di carburante che aderiscono all'iniziativa, riconoscibili da un apposito logo recante la scritta: SERVIZIO "SELF-SERVICE POST PAY" ASSISTITO PER PERSONE DISABILI MUNITE DI CONTRASSEGNO.

Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche

La legge 9 gennaio 1989 n. 13 prevede contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati ove hanno residenza abituale persone con disabilità, con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio, o persone non vedenti. I contributi sull'eliminazione delle barriere architettoniche concedibili a disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti o relative alla deambulazione e alla mobilità possono riguardare: rampe di accesso, servoscale, piattaforme elevatrici, ascensori, ampliamento porte di ingresso, adeguamento spazi o percorsi interni ed esterni all'alloggio, ecc.

La domanda deve essere presentata, prima di effettuare la spesa, al Comune di residenza o in cui si trova l'immobile entro il 1° marzo di ogni anno, allegando un preventivo di spesa, un certificato medico comprovante la difficoltà a deambulare e l'eventuale certificato di invalidità. Per informazioni contattare il CAAD (si veda la voce relativa).

Contributi per l'acquisto e l'adattamento dell'auto

L'articolo 9 della Legge regionale 29/97 prevede contributi a favore delle persone disabili per l'ac-

quisto o l'adattamento di autoveicoli privati. Il termine per la presentazione delle domande è il 1° marzo di ogni anno per spese effettuate nel corso dell'anno precedente.

I contributi sull'acquisto e adattamento dei veicoli possono riguardare :

- a) acquisto di un autoveicolo con adattamenti particolari alla guida e/o al trasporto e destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità;
- b) adattamento alla guida e/o al trasporto di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità;
- c) acquisto di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità;
- d) adattamento alla guida di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona titolare di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti. I requisiti sono articolati: per maggiori informazioni occorre contattare il CAAD (si veda la voce relativa).

Contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico¹

La legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 all'articolo 10 prevede contributi del 50% sulla spesa sostenuta per acquistare ausili, attrezzature, arredi personalizzati ed attrezzature informatiche per la casa. Per presentare domanda occorre possedere il certificato di handicap grave di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 104/92, la fattura riferita ad una spesa effettuata nell'anno precedente e un ISEE inferiore a 21.000 euro². I contributi devono riguardare interventi non finanziati da altre leggi (ad es. legge 13/89 e DM 332/99). Il termine per la presentazione delle domande è il 1° marzo di ogni anno per spese effettuate nel corso dell'anno precedente. I contributi sull'adattamento domestico (concedibili solo a disabili in condizione di gravità) possono riguardare:

- a) Strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane, sistemi di automazione domestica e strumentazioni tecnologiche ed informatiche funzionali ai bisogni della persona, automazioni e motorizzazioni per infissi interni (ad es. porte, finestre, tapparelle, persiane,...), per infissi esterni (ad es. cancelli, porte, serrature elettriche,...), strumentazioni per il controllo ambiente (ad es. interruttori, pulsanti, telecomandi, sensori di comando,...), strumentazioni di segnalazione e controllo a distanza (ad es. videocitofono campanello d'allarme,...), telefoni speciali e strumentazioni di telesoccorso, telemedicina e teleassistenza.
- b) Ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione (elettrodomestici, ausili e arredi anche generici purché con caratteristiche ergonomiche e tecniche funzionali alle abilità residue della persona, ad es. complementi di arredo anche automatizzati, pensili e basi, specchio reclinabile motorizzato o speciale, appendiabiti e piani di lavoro reclinabili o estraibili, maniglie e corrimano, arredi con caratteristiche di fruibilità, sanitari e accessori per il bagno, acquisto e installazione di impianti di condizionamento e deumidificazione, rampe mobili, ausili per la vita quotidiana come stoviglie ed utensili particolari per la cucina, ausili per vestirsi,...).
- c) Attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne (personal computer, periferiche e componenti standard, ausili per accesso al PC, software educativi, riabilitativi o per la produttività scolastica e lavorativa, postazioni di lavoro, ecc.) Per informazioni ci si può rivolgere al CAAD (si veda la voce relativa).

Contributi spese di riscaldamento

Si tratta di un contributo, a volte istituito dai Comuni di residenza, dato ad anziani e invalidi per il pagamento del riscaldamento. L'entità del contributo varia a seconda del reddito. L'accesso al servizio è possibile solo attraverso una valutazione da parte degli assistenti sociali ed è riservato a:

- persone anziane ultra sessantacinquenni con figli non conviventi, purché questi ultimi abbiano un reddito non superiore al minimo vitale;
- persone sole di età superiore a 65 anni, titolari di reddito di pensione;
- inabili con invalidità superiore ai due terzi.

Contributi assistenza economica

Si tratta di:

- 1) Contributi continuativi integrativi al minimo vitale: si tratta di contributi che possono essere erogati a tempo determinato o indeterminato e sono basati sul conteggio del minimo vitale, inteso come diritto al soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Esso è calcolato sommando la quota base del minimo vitale (pensione minima INPS percepita dai lavoratori dipendenti), l'affitto mensile realmente corrisposto, il canone telefonico e le spese condominiali nella misura del 50%.
- 2) Contributi straordinari per bisogni particolari: sono destinati a quei cittadini che presentano bisogni specifici, non coperti dal minimo vitale (riscaldamento invernale, canone locativo, trasporto per visite specialistiche o per interventi chirurgici, utenze domestiche).
- 3) Contributi urgenti e una tantum: sono erogati per motivi contingenti (sfratto, gravi malattie, spese funerarie, traslochi, ecc.) e sono finalizzati a fornire una immediata risposta assistenziale a situazioni di grave bisogno.

Possono chiedere l'assistenza economica i cittadini residenti che:

- percepiscano esclusivamente redditi di pensione o siano in condizioni, anche temporanee, di bisogno economico in quanto in attesa di pensione di reversibilità, d'invalidità, ecc.;
 - siano totalmente inabili al lavoro per limiti di età o abbiano riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in maniera non inferiore ai 2/3;
 - non abbiano parenti tenuti per legge agli alimenti (coniuge, figli, generi, nuore, fratelli, sorelle).
- Occorre rivolgersi all'assistente sociale competente per residenza.

Cure odontoiatriche

Il Servizio sanitario regionale della Regione Emilia Romagna, garantisce le cure odontoiatriche e protesiche a persone con patologie che provocano problemi di natura odontoiatrica o che si trovano in condizioni economiche svantaggiate. Per potenziare le attività di cura, inoltre, il Servizio sanitario regionale, potrà avvalersi del contributo di privati. La Delibera di Giunta 2520/2004, specifica i criteri per l'autorizzazione degli ambulatori odontoiatrici. La Delibera di Giunta 2678/04 fissa il programma regionale per l'assistenza odontoiatrica e i LEA (i livelli minimi di assistenza). Sono garantite cure odontoiatriche gratuite a persone con malattie che compromettono l'apparato dentario e, gratuite o con compartecipazione alla spesa in relazione al reddito, a persone in condizioni disagiate.

Il Servizio sanitario regionale garantisce cure odontoiatriche e protesi gratuite alle persone con malattie che compromettono l'integrità dei denti, che presentano condizioni (ad esempio persone che devono ricevere un trapianto), in cui il danno ai denti può pregiudicare l'esito dell'intervento,

o persone con disabilità che determinano problemi all'apparato dentario.

Dimissioni protette

Si tratta di dimissioni da un ricovero ospedaliero concordate con i servizi territoriali e con il coinvolgimento del medico di famiglia. Lo scopo è quello di sostenere la persona anziana nel rientro a casa, garantendo la continuità della cura e l'assistenza. Le dimissioni protette vengono attivate dai reparti ospedalieri di degenza.

Esenzione pagamento bollo auto

L'esenzione della tassa automobilistica, che si applica sia ai veicoli condotti da persone disabili sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta alla persona con handicap/invalida intestataria del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico. L'esenzione è concessa per un solo autoveicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda. Si ha diritto all'esenzione anche in presenza di un veicolo non adattato, ed indipendentemente dal tipo di disabilità, purché si sia in possesso del certificato di gravità dell'handicap (articolo 3 comma 3 della legge 104/92). Le richieste devono essere presentate presso gli Uffici Provinciali ACI.

Esenzioni pagamento ICI

Alcuni Comuni hanno istituito a favore dei portatori di handicap o invalidi al 100% con determinati requisiti di reddito una esenzione parziale o totale dal pagamento dell'ICI. Per informazioni contattare il Comune di residenza.

Esenzione ticket

Le condizioni per l'esenzione sono cambiate negli ultimi anni. Per informazioni specifiche a seconda del caso conviene rivolgersi all'Ausl di riferimento.

Filo d'argento

È il telefono della solidarietà istituito dalle Auser, amico degli anziani che offre compagnia e aiuto per affrontare meglio la vita di ogni giorno. Per informazioni contattare le sedi Auser del proprio territorio.

Fornitura di ausili, protesi e ortesi

A favore di particolari categorie di beneficiari e per gli ausili, ortesi e protesi indicati nel Decreto del Ministro della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 (Nomenclatore tariffario) è prevista la fornitura a carico dell'Azienda USL di residenza. A tal fine è necessaria una prescrizione redatta da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale ed un'autorizzazione alla fornitura del dispositivo rilasciata dall'Azienda USL di residenza. Prima di effettuare la spesa è pertanto necessario rivolgersi al proprio Medico o all'Ufficio Assistenza Protesica dell'Azienda USL di residenza.

Informahandicap

Il servizio, presente in molti Comuni Capoluogo, si rivolge ai cittadini disabili o invalidi (senza distinzione di tipologia di handicap: congenito o acquisito, fisico, intellettuale, psichico, sensoriale, minorenni, adulti e anziani) e loro famiglie e mira a:

- incrementare il livello di informazione dei disabili e dei loro familiari in merito ai loro diritti;

- consentire ai disabili e ai loro familiari la più ampia conoscenza, fruizione e tutela dei propri diritti e assistenza nel disbrigo delle pratiche burocratiche;
- favorire il lavoro di rete e la comunicazione tra operatori (educatori, assistenti sociali, funzionari, impiegati, fisioterapisti, assistenti domiciliari, insegnanti e operatori scolastici, operatori di centri diurni e residenziali) di diversi servizi (Comune, Ausl, Provincia, Inps, Agenzia delle Entrate, privato sociale, scuole e CSA, enti di formazione professionale, centri specializzati) per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini, in maniera coordinata e flessibile, relativamente alle informazioni afferenti all'area handicap;
- informare i cittadini disabili e le loro famiglie della rete dei servizi alla disabilità e informare sugli iter burocratici.

Inserimento targhe ZTL

Nelle zone a traffico limitato cittadine possono transitare i veicoli provvisti di autorizzazione. I cittadini disabili, titolari di speciale contrassegno, possono comunicare all'Ufficio Traffico del Comune di residenza il numero di targa di veicoli più frequentemente utilizzati, per avere libero accesso alla zona soggetta a limitazioni.

Invalidità civile

Le nuove regole

È ora l'Inps e non più l'Ausl di riferimento a prendere in carico le domande. Tutti i dati, a partire dal certificato medico e dalla domanda, devono essere presentati e trattati in ogni fase per via telematica.

La certificazione medica

Il cittadino deve innanzitutto rivolgersi al medico curante o allo specialista di fiducia (medico certificatore) che deve compilare la certificazione per la domanda di invalidità civile. La certificazione medica deve essere compilata on-line, su uno speciale modulo accessibile attraverso il sito internet dell'Istituto **www.inps.it**. Il medico certificatore effettuerà quindi la trasmissione del certificato all'Inps, sempre per via telematica. Poiché la compilazione e la trasmissione on-line dei certificati è consentita solo ai medici abilitati, ogni medico certificatore deve preliminarmente dotarsi di un Pin da richiedere direttamente alla sede Inps più vicina. Ogni medico, purché iscritto all'ordine dei medici, può richiedere questa abilitazione e quindi può compilare il certificato richiesto. L'elenco aggiornato dei medici abilitati alla compilazione delle certificazioni telematiche si può comunque richiedere agli sportelli dell'Inps e stampare dalla sezione "Invalidità civile" del sito dell'Inps (**www.inps.it**). Una volta compilato e trasmesso per via telematica, il certificato deve essere stampato e fornito anche al cittadino, completo della firma del medico curante e della ricevuta dell'avvenuta trasmissione, che riporta un numero identificativo. **Il certificato è valido per un periodo massimo di 30 giorni, entro il quale deve essere presentata la domanda. Trascorso questo periodo il certificato scade e sarà necessario richiederlo nuovamente. Nel caso in cui il cittadino non possa recarsi a visita medica, ma debba essere visitato a domicilio, deve dotarsi di una apposita e ulteriore certificazione di "intrasportabilità".**

La domanda

Una volta in possesso della copia del certificato e della ricevuta di avvenuta trasmissione all'Inps contenente il numero identificativo, il cittadino può presentare la domanda di accertamento all'Inps. Può farlo personalmente oppure attraverso gli enti di patronato o le associazioni di invalidi. Anche la trasmissione della domanda deve essere fatta on-line attraverso il sito dell'INPS (**www.**

inps.it), indicando il numero del certificato già trasmesso dal medico e indicato sulla ricevuta di trasmissione. Il richiedente, se intende curare personalmente la trasmissione della domanda, deve dotarsi di un Pin per accedere ai servizi informatici, collegandosi con il sito dell'Inps, sezione "Servizi on-line", oppure rivolgendosi allo sportello più vicino dell'Inps. Enti di Patronato e Associazioni di categoria hanno già una loro abilitazione e autorizzazione alla trasmissione delle domande. La procedura consente l'invio della domanda solo se completa in tutte le sue parti. Ad invio correttamente avvenuto il sistema rilascia ricevuta dell'accettazione della domanda contenente la data, il luogo e l'ora della visita presso la ASL. Dopo aver presentato la domanda all'Inps la persona interessata dovrà portare la documentazione sanitaria in proprio possesso al Servizio medicina legale dell'Azienda Usl (come previsto da DGR 1016/2008), personalmente o tramite i Patronati.

La visita medica collegiale

Ogni richiesta pervenuta all'archivio informatico dell'Inps dà origine ad un fascicolo elettronico, uno per ciascun invalido civile. La visita sarà effettuata dalla commissione Asl competente in base al Comune di residenza dell'interessato, integrata da un medico dell'INPS. L'esito dell'accertamento medico-legale della commissione è comunque sottoposto al parere definitivo dell'Inps che notifica la decisione attraverso l'invio del relativo verbale all'interessato. In caso di accoglimento con diritto a una prestazione economica, l'interessato viene invitato dall'INPS a completare la domanda con i dati necessari per l'accertamento dei requisiti reddituali e personali. **L'interessato deve presentarsi alla visita munito di copia della ricevuta del certificato medico e della domanda e di tutta la documentazione sanitaria in suo possesso.**

Indennità di accompagnamento

Il suo eventuale riconoscimento è legato alla valutazione svolta dalla Commissione per l'accertamento delle invalidità civili (vedi INVALIDITÀ CIVILE). Prescinde dal reddito ed è concessa a chi è impossibilitato a compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita.

Medico di famiglia

Il Medico di famiglia o Medico di Medicina Generale è la figura di riferimento:

- per i problemi di salute dell'anziano,
- per la prescrizione dei farmaci,
- per l'attivazione di particolari iter (Assistenza Domiciliare Integrata, Assistenza Infermieristica Domiciliare, visite specialistiche),
- per la redazione di certificazioni (ad esempio la certificazione necessaria per chiedere l'accertamento dell'invalidità, la certificazione necessaria per chiedere l'aggravamento di una invalidità pre-esistente ai fini dell'ottenimento dell'indennità di accompagnamento, la certificazione necessaria per chiedere l'accertamento dello stato di handicap grave ai sensi della legge 104/1992),
- quando l'anziano ha problemi di salute: è lui che consiglia e prescrive ciò che è necessario, che si tratti di una cura o di una visita specialistica. Il medico di famiglia è particolarmente attento a determinate patologie legate all'invecchiamento e, ad esempio, può farsi carico anche dell'assistenza ai pazienti diabetici non insulino-dipendenti.

Nomenclatore tariffario

Le persone con invalidità superiore al 33% e gli altri beneficiari previsti dalla normativa vigente hanno diritto alla concessione gratuita, da parte della Azienda USL di residenza, degli ausili, ortesi e protesi inclusi nel nomenclatore tariffario (Decreto del Ministro della Sanità 27 agosto 1999, n. 332).

Per ottenere i benefici, è necessaria una prescrizione redatta da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale (dipendente o convenzionato) e un'autorizzazione alla fornitura del dispositivo rilasciata dall'Azienda USL di residenza. Prima di effettuare la spesa è pertanto necessario rivolgersi al proprio Medico o all'Ufficio Assistenza Protesica (vedi UFFICIO PROTESI E AUSILI) dell'Azienda USL di residenza.

Attraverso le Aziende USL il Servizio sanitario regionale fornisce ausili (ad esempio la carrozzina, il deambulatore, le sponde, il materasso antidecubito, i pannoloni per l'incontinenza) e protesi (ad esempio le protesi acustiche e quelle ortopediche) a chi ne abbia necessità a causa di una menomazione o di una disabilità.

Pensioni

Ai cittadini italiani residenti in Italia o agli stranieri titolari di carta di soggiorno che hanno ottenuto la certificazione di cecità, sordomutismo o invalidità civile spettano le provvidenze e prestazioni economiche previste dalla legislazione nazionale vigente a seconda del grado di invalidità: pensione di inabilità, assegno mensile di assistenza, indennità di accompagnamento, indennità di accompagnamento per ciechi assoluti, indennità speciale per i ciechi parziali, indennità di comunicazione, indennità mensile di frequenza per i minori.

Tutte le prestazioni economiche di carattere assistenziale sono pagate dall'INPS dopo un procedimento che prevede l'accertamento dell'invalidità da parte della apposita Commissione sanitaria presente presso l'Azienda USL di residenza ed un successivo accertamento dei requisiti reddituali e di accesso che in Emilia Romagna viene effettuato

da Uffici di ambito provinciale a tal fine istituiti dai Comuni capoluogo di provincia. Le indennità di accompagnamento speciale, di frequenza e di comunicazione spettano al solo titolo della minorazione e non sono condizionate dal reddito della persona. Le pensioni e gli assegni sono invece legati a un limite di reddito. Tutti gli emolumenti e i limiti di reddito vengono perequati di anno in anno.

Permessi lavorativi

L'articolo 33 della Legge 104/92 prevede che siano concessi permessi lavorativi di tre giorni al mese a familiari (es. figli, nipoti ecc.) del disabile grave accertato tale, con specifica certificazione di handicap (vedi CERTIFICATO DI HANDICAP GRAVE) dall'apposita Commissione operante in ogni ASL, che assistano la persona in via continuativa ed esclusiva. I permessi spettano ai parenti e agli affini entro il terzo grado di parentela. È necessario dimostrare che l'assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva, sia nel caso il disabile sia convivente che nel caso non lo sia. Questi permessi lavorativi sono retribuiti e coperti da contributi figurativi. La domanda va presentata all'INPS di residenza e al datore di lavoro.

Prelievi a domicilio

Nel caso la persona interessata al prelievo non sia deambulante o impossibilitata a spostamenti, il medico curante può attivare un servizio a domicilio per gli esami ematici, attraverso il Servizio di Assistenza Infermieristica.

Pronto bus

I cittadini anche solo temporaneamente disabili possono accedere, laddove istituito, al servizio Prontobus. Si tratta di un mini-bus attrezzato con pedana per il carico di carrozzelle. È un trasporto

effettuato "porta a porta" e risponde alle esigenze di soggetti che per motivi fisici o psichici sono gravemente impediti nell'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto.

Ne possono usufruire:

- invalidi in carrozzella,
- invalidi che necessitano di un accompagnatore e non possono usare i normali mezzi pubblici,
- invalidi temporanei.

Occorre fare domanda presso il Comune di residenza.

RSA - Residenza Sanitaria Assistenziale

La RSA, residenza sanitaria assistenziale, è una struttura residenziale a maggiore valenza sanitaria rispetto alla casa protetta, che ospita anziani non autosufficienti con esiti stabilizzati di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o malattie croniche, non assistibili a domicilio e che richiedono riabilitazione, terapie e assistenza continua. Considerate la maggiori esigenze sanitarie degli ospiti, l'RSA deve garantire una maggiore intensità assistenziale con una maggiore presenza di personale medico, infermieristico, terapisti, assistenti di base. Scopo dell'RSA, analogamente alla Casa Protetta, è il recupero funzionale e il mantenimento delle abilità residue fisiche, mentali e relazionali, nonché la prevenzione dell'aggravamento del danno funzionale subito in seguito a patologie complesse ma che non necessitano di ricovero in strutture ospedaliere.

Le RSA, inserite nella rete dei servizi socio-sanitari per anziani non autosufficienti convenzionate con le aziende USL, usufruiscono di prestazioni sanitarie, fornite o rimborsate dalle Ausl, e di un rimborso giornaliero per oneri a rilievo sanitario (€ 32 circa nel 2004) e applicano mediamente, a livello regionale, una retta giornaliera di circa 49 € (dati 2004) a carico dell'ospite.

Residenza protetta

È una struttura residenziale rivolta agli anziani non autosufficienti di grado lieve. Prevede la permanenza anche per lunghi periodi. Garantisce la disponibilità di un alloggio personalizzato. È assicurata la presenza degli assistenti di base nell'arco della giornata; la presenza del medico e degli operatori sanitari di base è prevista al bisogno.

Ricoveri di sollievo

Nelle RSA e nelle Case protette possono essere previsti dei posti letto utilizzabili per ricoveri temporanei. I ricoveri temporanei possono rappresentare dei veri e propri ricoveri di sollievo per garantire un periodo di riposo alle famiglie che scelgono di assistere l'anziano a casa e di non ricorrere al ricovero definitivo, oppure che improvvisamente non possono provvedere all'assistenza per motivi di salute o altri motivi contingenti. Questo periodo, seppure limitato, può essere utile per svolgere attività di riattivazione, assicurare la vigilanza sanitaria e promuovere il recupero dell'anziano dopo un ricovero ospedaliero o garantire il mantenimento delle abilità funzionali.

Nelle RSA, possono essere riservati a ricoveri temporanei fino al 10% dei posti letto disponibili. Questi posti sono destinati ad assicurare prestazioni assistenziali e sanitarie di elevata intensità per un breve periodo ad anziani non autosufficienti, in base alle esigenze individuate dal piano di assistenza individuale. È l'Unità di Valutazione Geriatrica a valutare quando ricorrono le condizioni per il ricovero sui posti temporanei di RSA. Il ricorso ai posti temporanei in casa protetta è indicato in caso di necessità di prestazioni assistenziali e sanitarie di medio livello, e non è totalmente gratuito.

La quota di posti prevista per ricoveri temporanei è riservata a:

- a) anziani non autosufficienti assistiti in famiglie che si fanno carico dell'assistenza, assicurando le attività socio assistenziali domiciliari di rilievo sanitario previste dal programma assistenziale personalizzato e che ricevono l'Assegno di cura, per motivate esigenze dei componenti delle famiglie stesse;
- b) anziani in situazioni di emergenza e di bisogno socio-sanitario in attesa della predisposizione di un più appropriato programma assistenziale;
- c) anziani dimessi dalle divisioni ospedaliere non immediatamente assistibili a domicilio e che necessitano di convalescenza e riabilitazione.

Servizio di Assistenza Anziani (SAA)

Gli anziani in difficoltà o i loro familiari possono rivolgersi al Servizio Assistenza Anziani (SAA) nel Distretto dell'Azienda USL del proprio territorio. L'anziano deve prendere contatto con un assistente sociale. Viene fatta una prima valutazione della situazione, coinvolgendo eventualmente gli uffici e gli operatori del Comune per problemi di tipo sociale. Se necessario, l'anziano viene visitato dagli specialisti dell'Unità di valutazione geriatrica territoriale (UVGT): uno staff composto da un medico geriatra, un infermiere professionale e un assistente sociale. La UVGT elabora un piano assistenziale personalizzato e inserisce l'anziano nella rete dei servizi sanitari e socio-sanitari. Questa rete comprende anche i servizi per le demenze e per l'Alzheimer.

Il Servizio assistenza anziani rappresenta dunque il punto di riferimento per il coordinamento e l'integrazione delle attività socio-sanitarie per l'anziano in stato di bisogno. Il Servizio si avvale di un coordinamento a livello distrettuale e svolge compiti di coordinamento della rete dei servizi, nonché compiti di coordinamento degli operatori del Comune, autorizza l'ammissione alla rete dei servizi, e collabora con l'Unità di valutazione geriatrica.

Il Servizio Assistenza Anziani si occupa inoltre, del sistema informativo, attiva ricerche e analisi dei bisogni della popolazione anziana ed esercita funzioni di controllo della qualità dei servizi.

SAD – Servizio di Assistenza Domiciliare Comunale

Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di permettere alle persone anziane con limitazioni di autosufficienza, di rimanere al proprio domicilio, nell'ambito familiare e sociale di appartenenza. Il servizio fornisce alla persona anziana, in particolare, assistenza per la cura e l'igiene della persona, per la cura dell'alloggio e la gestione del ménage quotidiano, per l'integrazione sociale, per le attività di segretariato sociale, con l'obiettivo del mantenimento e del ripristino delle capacità funzionali e della vita di relazione. Il servizio è garantito dai Comuni in base ai propri regolamenti. Per l'accesso, è necessario rivolgersi agli assistenti sociali del Comune di residenza dell'anziano che, dopo la valutazione del caso, possono proporre l'inserimento nel servizio e, quindi, concordare un piano di assistenza domiciliare che definisce la frequenza degli accessi, la durata e la tipologia di prestazioni da assicurare. Per questo servizio può essere prevista, dal regolamento comunale, una contribuzione al costo in base al reddito.

Sportello Unico

Punto di riferimento presso l'Ausl di residenza, che unisce insieme CUP, Ufficio Protesi e Ausili e Sportelli polifunzionali, come previsto dal Piano Sanitario Regionale, per garantire ai cittadini modalità omogenee di prenotazione di accesso alle prestazioni sanitarie.

Prestazioni garantite:

- prenotazione visite specialistiche e di esami diagnostici e di laboratorio,
- incasso della quota ticket,
- iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e scelta o revoca del medico di famiglia e pediatra di libera scelta,
- rilascio attestati di esenzione per patologia,
- autorizzazione alla fornitura di prodotti per diabetici (aghi pungidito, strisce, etc.),
- autorizzazione alla fornitura di alimenti dietetici per particolari tipologie di utenti.

Telesoccorso e teleassistenza

Si tratta di un sistema di telecomunicazione che consente all'utente, premendo il tasto di un telecomando, di lanciare un segnale di soccorso alla centrale operativa, che è in grado di attivare interventi tempestivi utilizzando il sistema in "viva voce". Il telesoccorso è normalmente collegato agli altri servizi, in particolare all'ADI (Assistenza Domiciliare Integrata), in un'ottica di integrazione/complementarietà. I destinatari sono gli anziani che vivono da soli che si trovino in condizioni di non autosufficienza, di convalescenza e di rischio sanitario e che siano in grado di utilizzare in modo corretto il telecomando per lanciare il segnale di soccorso. Per usufruire del Servizio di Telesoccorso gli interessati, o i loro familiari, devono rivolgersi all'Assistente Sociale nella sede del Comune o del Quartiere di residenza. L'erogazione del servizio è subordinata alle condizioni economiche e sociali del richiedente. E' previsto un contributo mensile per usufruire del servizio, in base al reddito del nucleo familiare dell'anziano. Le prestazioni di telesoccorso variano a seconda della realtà territoriale e delle scelte fatte dalle amministrazioni comunali.

Assieme al servizio di telesoccorso, volto a gestire le situazioni di emergenza, in alcuni casi si può attivare la Teleassistenza, con l'intento di soddisfare bisogni sociali e psicologici di ordine quotidiano. Il servizio, una volta ricevuta la chiamata da parte dell'utente, attiva interventi di assistenza sanitaria e sociale con la collaborazione dei volontari o da parte del servizio di assistenza domiciliare di base.

Esempio di prestazioni:

- installazione e manutenzione nel domicilio dell'utente, dell'apparecchiatura per il collegamento a viva voce ed in tempo reale, alla centrale di teleassistenza dalle ore 8 alle 18 e al "118" dalle 18 alle 8 del giorno seguente;
- risposta alle chiamate di soccorso, valutazione della situazione ed invio al domicilio delle persone di riferimento, dei mezzi di soccorso, di eventuali volontari, ecc.;
- chiamate periodiche di telecontrollo per aggiornare i dati a disposizione del servizio e verificare il funzionamento delle apparecchiature con lo scopo anche di abituare l'utente all'uso corretto del telecomando;
- chiamate periodiche finalizzate concordate con l'assistente sociale, l'utente e i familiari.

Tariffe di trasporto pubblico agevolato

La Regione Emilia Romagna e i Comuni favoriscono la mobilità e l'utilizzo dei trasporti pubblici locali (Autobus e Ferrovie regionali), mettendo a disposizione delle persone anziane e dei disabili, abbonamenti annuali agevolati che è possibile acquistare presso le Aziende locali di trasporto presenti nei Comuni della Regione. Gli abbonamenti agevolati, possono riguardare un percorso urbano, extraurbano o cumulativo (urbano + extraurbano) e sono venduti dall'Azienda di trasporto territorialmente competente a prezzi differenti in base al reddito della persona anziana o disabile.

Per ottenere l'abbonamento occorre rientrare nei limiti di reddito previsti dalla normativa regionale e, nel caso dei disabili, occorre anche documentare con un certificato la propria appartenenza ad una delle categorie indicate dalla delibera di giunta.

Ufficio protesi e ausili o ufficio assistenza protesica

È attivo presso l'Ausl di distretto ed è competente in merito a:

- fornitura presidi e ausili agli invalidi civili e di guerra;
- assistenza riabilitativa in centri autorizzati (ex art. 26 L. 833/78);
- erogazione contributi/rimborsi per:
 - 1) soggiorni climatici agli invalidi di guerra e per servizio,
 - 2) modifica automezzo invalidi,
 - 3) soggetti affetti da TBC non iscritti all'INPS.
- Autorizzazioni all'erogazione di prestazioni di terapia logoterapia.

Unità di valutazione geriatrica

Staff composto da un medico geriatra, un infermiere professionale e un assistente sociale. La UVGT elabora un piano assistenziale personalizzato e inserisce l'anziano nella rete dei servizi sanitari e socio-sanitari. Effettua la visita domiciliare e certifica l'autosufficienza o la non autosufficienza dell'anziano. Predisponde quindi il programma assistenziale individualizzato (Pai) e indica il tipo di servizio più idoneo per la persona.

Vaccinazioni

Ogni anno le Aziende USL, in collaborazione con i medici di famiglia, organizzano i servizi per garantire gratuitamente la vaccinazione anti-influenzale per gli anziani e per le persone a rischio (bambini e adulti con malattie croniche, operatori sanitari e addetti a servizi di pubblica utilità). La vaccinazione è gratuita per gli ultrasessantacinquenni. Per avere informazioni occorre rivolgersi ai Servizi di igiene e sanità pubblica delle Aziende USL o al proprio medico di famiglia.

Indirizzi utili

► CAAD Emilia - Romagna:

www.centricasaamica.emilia-romagna

Competenze su ausili tecnologici, mobilità, vita quotidiana: Ingresso pedonale: v. S. Isaia, 90 Ingresso veicoli: viale C. Pepoli 3/5 - Bologna

tel 051/6597711

fax 051/6597737

centroregionaleausili@ausilioteca.org

www.ausilioteca.org/centroregionaleausili

• CAAD di Piacenza

Il CAAD si trova presso Polo Informativo sull'Handicap (SAP INFORMAHANDICAP-CAAD-CDI) - Via Colombo 3 - 29100 Piacenza - TEL. 0523 593604 FAX 0523 609514

• CAAD di Parma

Il CAAD si trova presso COMUNE DI PARMA Agenzia Disabili - Sportello Sociale (c/o DUC) L.go Torello de Strada, 11/A - 43100 Parma TEL: 0521 031999 - FAX: 0521 218893

• CAAD di Modena

SEDE PROVINCIALE del CAAD Piazzale Redecocca, 1 - 41121 Modena

• CAAD di Reggio Emilia

Sede: CAAD/CRIBA - Comune RE Via F.lli Cervi, 70, 42124 Reggio nell'Emilia - Tel. 0522/585540 - Fax 0522/585582 - e-mail caad@municipio.re.it

• CAAD di Bologna

Sede centrale: settore consulenza CAAD, presso Area ausili AUSL - Corte Roncati, via Sant'Isaia 90 (bus 14, 21, 32, 33) tel. 051-558597 fax.051/6597737

• CAAD di Ferrara

Via Ungarelli n°43, Ferrara (zona foro Boario, presso appartamento automatizzato privo di barriere architettoniche) TEL: 0532/903994

• CAAD di Ravenna

Via Massimo d'Azeglio, 2 - 48121 Ravenna TEL. 0544.482466 FAX 0544 .482139 E-Mail casaaamica@comune.ra.it

• CAAD di Rimini

Il C.A.A.D. si trova presso la sede dell'Az. USL in via Coriano n°38 TEL :0541/707568 FAX: 0541/707215 E-MAIL: caadrimini@comune.rimini.it

• CAAD di Forlì

Il CAAD si trova presso il Servizio Protesi e ausili AUSL di Forlì Ospedale Morgagni Pierantoni, Pad. Allende, via Forlanini, 34 TEL 0543 731810 - FAX 0543 731887.

• CAAD di Cesena

Il CAAD si trova presso Ospedale BUFALINI Viale Ghirotti 286 - Tel/Fax 0547 352789

¹ Attenzione perché le condizioni possono cambiare da Comune a Comune.

² Attenzione perché la cifra può cambiare di anno in anno.

► **CASA AMICA - appartamento prototipale domotizzato**

(in collaborazione con AIAS Bologna ONLUS)

Segreteria: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00

Centro Regionale di INformAZIONE

Competenze su barriere architettoniche e mobilità urbana Via Fratelli Cervi, 70 - 42124 Reggio Emilia Tel. 0522 585541 - Fax. 0522 585582

e-mail: criba@criba-er.it

Sito: www.criba-er.it

VISITE SOLO SU APPUNTAMENTO

Segreteria: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 14.00

► **Servizio sanitario regionale Emilia – Romagna:**

www.saluter.it

tel.: 800-033033

► **Telecom Italia per agevolazioni:**

www.telecomitalia.it/assistenza/info-consumatori/agevolazioni-economiche

► **Agenzia delle entrate:**

www.agenziaentrate.gov.it

con il telefono 848.800.444

Telefonando all'848.800.444 e seguendo le indicazioni fornite dal sistema è possibile accedere a vari servizi e informazioni:

- Call center con operatore
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, il sabato dalle ore 9 alle 13. Costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.u.t.)
- Informazioni relative ai rimborsi
Fornisce ai contribuenti in attesa di un rimborso informazioni sullo stato della pratica. È attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, il sabato dalle ore 9 alle 13
- Servizio automatico
Fornisce informazioni automatiche su alcuni argomenti di natura fiscale.
- Prenotazione appuntamenti
Il servizio consente, a coloro che hanno necessità di recarsi in ufficio, di prenotare un appuntamento con un funzionario evitando inutili attese presso gli sportelli
- per chiamare con il cellulare il numero da utilizzare è 06-96668907 (il costo è a carico del chiamante secondo il piano tariffario applicato dal proprio gestore) . Per telefonare dall'estero, invece, il numero è 003906-96668933 (il costo è a carico del chiamante)
- 320.43.08.444 (Sms) Il Servizio Sms permette di ricevere informazioni inviando un messaggio al numero 320-43.08.444. Gli Sms possono essere inviati in qualunque momento della giornata; il costo, a carico di chi invia il messaggio, dipende dal proprio piano tariffario. Per tutelare la privacy dei contribuenti non sarà data risposta agli sms sulla propria situazione fiscale.

► **ACI Automobil Club Italia:**

tel 803.166

urp@aci.it

► **Filo d'argento:**

tel. 800-995988

SITOGRAFIA

<http://www.amministratoridisostegno.com/>

http://www.forumsalutementale.it/Amm.%20sostegno/txt_procedura.htm

<http://www.news-forumsalutementale.it/>

http://www.regione.emilia-romagna.it/urp/unitainformative/file_html/500000000082.htm

<http://www.emiliaromagnasociale.it/wcm/emiliaromagnasociale/home/documentazione/amministratoreSostegno.htm>

<http://www.handylex.org/schede/asostegno.shtml>

http://www.infohandicap.org/infohandicap-docs/contenuti/comune/Vademecum_AdS.pdf

<http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/019572.aspx?catalog=0>

http://www.dopodinoi.org/pdf/Vitulo_05b_06.pdf

<http://www.alzheimer.it/sostegno.htm>

<http://www.progettoads.net/>

<http://www.amministrazionedisostegno.org/>

<http://www.legali.com/spip.php?article1219>

http://www.edscuola.it/archivio/handicap/storia_amministratore_sostegno.pdf

<http://www.camera.it/parlam/leggi/04006l.htm>

<http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1455>

<http://www.fondazionevitaindipendente.it/>

<http://www.informafamiglie.it>

<http://www.auser.it/filodargento/filodargento.htm>

<http://www.aci.it>

<http://www.fishonlus.it/>

note

note

note

note

note

note

note

note

L'amministratore di sostegno

L'amministratore di sostegno è una figura introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge n.6/2004.

Rappresenta un grande traguardo sociale perché fornisce una diversa concezione degli interventi nei confronti delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana: non più esclusione, stigma sociale, bensì sostegno ed aiuto laddove siano necessari; protezione secondo i bisogni ed accompagnamento per essere meno vulnerabili a garanzia di una soddisfacente qualità di vita.

L'Amministrazione di Sostegno si propone di perseguire il fine di assistere, sostenere, rappresentare, con la minore limitazione possibile, chi per effetto di una infermità, non è in grado di farlo da solo, in un progetto di vita individualizzato della persona fragile (va ad affiancare, non sostituendole, le più antiche forme di protezione giuridica dell'Interdizione e dell'Inabilitazione).

Risultano così garantiti ad ogni cittadino il pieno esercizio dei diritti in ogni ambito della vita civile e le medesime opportunità previste dalla Costituzione Italiana.

I Centri di Servizio per il Volontariato

Previsti da Legge dello Stato 266/91, i CSV sono enti gestiti e a servizio delle associazioni di volontariato con lo scopo di sostenere e qualificare il volontariato e promuovere la cultura della solidarietà e ricevono finanziamenti per legge dalle Fondazioni di origine bancaria. Nel 2007 i CSV hanno erogato 310.980 prestazioni a favore di oltre 90 mila utenti³.

In Emilia Romagna esistono 9 CSV, uno per provincia, ognuno dei quali è un soggetto autonomo che ha come base sociale un'associazione di associazioni di volontariato⁴. I CSV fondano il proprio operato sui valori della solidarietà, della volontarietà, della gratuità, della partecipazione e della democraticità.

I Centri di Servizio per il Volontariato di Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini hanno contribuito alla redazione di questa seconda edizione della guida all'amministrazione di sostegno, provvedendo all'aggiornamento delle informazioni e degli indirizzi utili per l'amministratore di sostegno, della sitografia e delle altre indicazioni operative che sono soggette a cambiamenti. Inoltre hanno lavorato congiuntamente per promuovere la misura dell'amministrazione di sostegno da parte di volontari e familiari, per una presa in carico della persona non solo dal punto di vista della gestione economica ma per garantire una migliore qualità di vita. I CSV menzionati si sono impegnati per coinvolgere le associazioni di volontariato delle varie provincie e le istituzioni (Comuni e ausl) raggiungendo ottimi risultati in termini di partecipazione.

Avv. Francesca Vitulo, curatrice.

Francesca Vitulo, avvocato del Foro di Bologna, esperta in diritto di famiglia, successioni, enti non profit, tematiche giuridiche legate alla disabilità. Ha maturato una significativa esperienza nell'elaborazione di progetti per il c.d. Dopo di Noi di persone disabili e cioè per la protezione anche giuridica delle stesse per il momento in cui rimangono prive dell'aiuto dei genitori. Collabora con riviste, enti di formazione, con i CSV dell'Emilia Romagna e con diversi enti pubblici. È consulente legale del CSV di Reggio Emilia Dar Voce, della Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus, della Fondazione La Nuova Famiglia onlus di Cesenatico, dell'Associazione Da Noi a Te onlus di Vignola.

³ Fonte CSVnet - www.csvnet.it

⁴ Sono oltre 530 le associazioni di volontariato aderenti ai CSV dell'Emilia Romagna

